

Svolgimento del processo

Come ricordato nella sentenza di primo grado, a seguito di denuncia presentata in data 15/6/99 da Inocencia Luca vedova Pegoraro, vennero intraprese indagini preliminari per l'accertamento dei fatti per i quali è processo e relativamente ai quali, in data 29/7/99, il Ministro di Grazia e Giustizia pro tempore formulò richiesta di procedimento ai sensi dell'art.8 del c.p..

Originariamente, tra gli imputati figurava anche l'ammiraglio Emilio Eduardo Massera, all'epoca dei fatti comandante in capo della Marina Militare argentina e, in tale qualità, componente –fino al 1978- della prima “giunta” militare (composta dai capi delle tre Forze Armate: Videla dell'Esercito, Massera della Marina Militare ed Agosti dell'Aeronautica Militare) che prese il potere in Argentina col “golpe” del 24.03.1976; la sua posizione fu però separata (è ancora nella fase dell'udienza preliminare) da quella degli odierni appellanti per necessità di indagini peritali sulla sua capacità processuale.

Concluse le indagini preliminari, su richiesta del P.M. il Gup del tribunale di Roma, con decreto del 5/4/06, dispose il rinvio a giudizio degli imputati:

- 1) Acosta Jorge Eduardo,
- 2) Astiz Alfredo Ignacio,
- 3) Vildoza Jorge Raul,
- 4) Vañek Antonio,
- 5) Febres Hector Antonio

dinanzi alla 2^a Corte di Assise di Roma, che li giudicò in relazione all'imputazione (così modificata/precisata la contestazione alla prima udienza dibattimentale, l'8.6.2006) di:

“reato p.p. artt. 110, 81 cpv., 575, 577 nn. 3) e 4) c.p. in relazione all'art. 61 n. 4) c.p. per avere, agendo di concerto ed in concorso tra loro e con il Massera e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell'ambito del “Processo di Riorganizzazione Nazionale” instaurato dalla dittatura militare in Argentina con il “golpe” del 24 marzo 1976, nelle loro rispettive qualità, di ufficiali della Marina facenti parte del “Grupo de Tarea 3.3.2.” istituito presso la “Escuela Superior de Mecanica de la Armada (ESMA), cagionato la morte, dopo averne disposto ed operato il sequestro, e dopo averli sottoposti a tortura, di Angela Maria Aieta (sequestrata il 5/8/76) e di Giovanni e Susanna Pegoraro (entrambi sequestrati il 18/6/1977). Con le aggravanti di avere commesso i fatti con premeditazione, ed adoperando sevizie ed agendo con crudeltà

verso le persone. In Buenos Aires, tra l'agosto 1976 e il dicembre 1977. Così modificato il capo di imputazione all'udienza dell'8.6.2006."

Il processo si è svolto in contumacia dell'imputato Vildoza, resosi latitante rispetto a provvedimento restrittivo della libertà emesso dall'A.G. argentina fino dal 1987 e, conseguentemente, irreperibile per l'A.G. italiana ed in assenza –dichiarata ai sensi dell'art. 520 quinquies c.p.p. a partire dalla fase dell'udienza preliminare- degli altri imputati che, all'atto della notificazione delle accuse e della citazione per l'udienza preliminare effettuata per rogatoria dall'A.G. argentina, così rucarono la giurisdizione italiana, come dai verbali tutti in data 19.04.2005 trasmessi dall'autorità rogata:

Acosta: *"... non riconosco alcuna giurisdizione straniera per giudicare i fatti che mi vengono imputati ..."*;

Astiz: *"... In seguito alla lettura ad alta voce della parte pertinente degli atti e dopo aver spiegato il motivo della comparizione agli effetti della pertinente notifica, il comparente ha manifestato di non essere interessato alla lettura degli atti né a leggerli personalmente. Inoltre ... ha manifestato quanto segue "Reputo assurdo il fatto di essere notificato in merito a fatti avvenuti in territorio sovrano argentino da un sostituto procuratore che rappresenta lo stato italiano e non difende la sovranità argentina ..."*;

Vañek: *"... l'invito a eleggere domicilio nella repubblica italiana è un vero e proprio gesto sarcastico ... l'ignoranza del diritto straniero ... giustificano il discredito dell'azione della quale prende notizia come una vera e propria fandonia ..."*;

Febres: *"... non riconosco alcuna giurisdizione straniera per giudicare i fatti che mi vengono imputati ..."*;

All'esito del dibattimento, la 2^a Corte suddetta così decise, con sentenza 14.03.2007:

"dichiara Acosta Jorge Eduardo, Astiz Alfredo Ignacio, Vildoza Jorge Raul, Vañek Antonio e Febres Hector Antonio colpevoli del reato continuato loro ascritto e li condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e con interdizione legale durante il periodo di espiazione della pena; ... pubblicazione della sentenza, per estratto, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica" e mediante affissione nel Comune di Roma;... condanna i suddetti ..., in solido, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite ... da liquidarsi in separata sede, ... al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 100.000,00 (centomila) ciascuno per Humberto Carmelo Gullo, Emiliano Damien Gullo, Carlos

Nicolas Gullo, Leopoldo Benito Gullo, Inocencia Luca ved. Pegoraro e Juan Carlos Dante Gullo e di euro 50.000,00 (cinquantamila) per Juan Ernesto Gullo; condanna gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa ... in favore delle parti civili ...”.

Avverso alla sentenza interposero appello i difensori di tutti gli imputati chiedendone la riforma sulla base delle seguenti doglianze:

- difetto di giurisdizione del giudice italiano, con richiamo ai motivi già dedotti nella fase degli atti preliminari al giudizio e respinti dalla Corte con ordinanza del 08.06.2006 (difesa Vildoza);

- mancanza di prova della morte di Angela Maria Aieta, di Giovanni Pegoraro e di Susanna Pegoraro (difese Astiz e Vildoza);

- mancanza di prova che tali morti si siano verificate all'interno del centro di detenzione clandestina denominato ESMA o, comunque, nell'ambito delle attività direttamente riferibili a tale ente e ad opera di soggetti in esso operanti (difese Astiz e Vildoza);

- mancanza di prova di un effettivo potere di comando e controllo sulle attività svolte nell'ambito dell' ESMA e su quelle, in particolare, attribuibili al “gruppo di tarea 3.3.2.” cui sono attribuiti i fatti nel capo di imputazione (difesa Vanek);

- mancanza di prova di nesso eziologico tra le morti suddette ed una qualsivoglia condotta degli imputati e di prova, in particolare, di condotte dei predetti qualificabili come crudeltà o sevizie (difensori di tutti gli imputati);

- mancanza di prova di nesso psichico di natura dolosa (tanto meno qualificabile nella categoria della premeditazione) tra qualsivoglia condotta degli imputati e gli eventi pei quali è processo (difensori di tutti gli imputati);

- mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. (difese Astiz e Febres);

- mancata concessione di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e conseguente mancata declaratoria di estinzione del delitto per prescrizione (difese Acosta, Astiz, Vildoza, Febres).

Nelle more del giudizio di appello il Febres Hector Antonio è deceduto; il difensore ha insistito per la riforma della sentenza con assoluzione nel merito.

Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la difesa di Astiz ha eccepito una pretesa invalidità della costituzione nei confronti del predetto del rapporto processuale del grado di appello per:

- a) nullità della notifica in lingua italiana della sentenza di primo grado con conseguente nullità degli atti successivi;

b) sopravvenuto stato di detenzione all'estero (in Argentina) del medesimo con conseguente impedimento a comparire in udienza.

L'eccezione è stata rigettata in toto con ordinanza resa all'udienza del 10.04.2008 così argomentata:

“... quanto alla prima eccezione non è previsto da alcuna norma o precedente giurisprudenziale (Corte Costituzionale, SS. UU. Cass.) l'obbligo di traduzione della sentenza di primo grado in quanto essa non rientra tra gli atti rispetto ai quali grava sull'autorità giudiziaria l'obbligo della traduzione;

- ai sensi dell'art. 169 c.p.p. co. 1° l'imputato non ha provveduto a eleggere domicilio in Italia per cui le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore, che nel caso di specie è di nazionalità italiana per cui non necessita di alcuna traduzione degli atti in lingua italiana;

- ... quanto alla seconda questione, risulta dagli atti di notifica effettuati il 19.4.2005 dall'A.G. argentina che lo Astiz era già detenuto come si evince dalla frase “si attesta che il trasferimento del deponente è stato disposto dal Tribunale interveniente” e non ha espresso alcuna volontà di partecipare al procedimento essendo impedito, senza manifestare, quindi, che il processo non dovesse essere celebrato in sua assenza ...”.

In merito a dette eccezioni preliminari può qui precisarsi che:

- la sentenza “interpretativa di rigetto” n. 10/1993 della Corte Costituzionale ha affermato che “...il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'essere considerato un diritto soggettivo perfetto, ... l'art. 143 c.p.p. sia estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovare dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale ...”;

- tale sentenza ha sostanzialmente ritenuto che l'art. 143 c.p.p. vada interpretato alla luce del dettato dell'art. 6, co. 3, lett. a) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950 e resa esecutiva in Italia con la L. n. 848/1955 ed alla luce del dettato dell'art. 14, co. 3, lett. a) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici firmato il 19.12.1966 a N.Y. (USA) e reso esecutivo in Italia con L. n. 881/1977; dettati i cui contenuti affermano il diritto di ogni accusato ad essere informato nella lingua che egli comprende della natura e dei motivi dell'accusa rivoltagli;

- nella successiva giurisprudenza della S.C., cui questa Corte ritiene di aderire (Sez. 6[^], n. 8403 del 09.06-18.09.1997, imput. Minoun Mohamed, Sez 4[^], n. 25316 del 05.05-07.06.2004, imput. Obwo, Sez 1[^], n. 4650 del 25.11-20.12.2004, imput. Owusu), si è escluso l'obbligo di traduzione della sentenza da notificare allo straniero allofono evidentemente ritenendolo atto non rientrante tra quelli destinati a garantire all'imputato la conoscenza della natura e dei motivi dell'accusa rivoltagli;

- peraltro, anche le SS UU della S.C., con sentenza n. 28 del 29.06.2006, imputati Cieslinsky + 2, hanno ritenuto che “... *l'estensione dell'obbligo di tradurre anche atti scritti del procedimento, che abbiano l'oggetto indicato dal 1° co. dell'art. 143, si ancora al dettato costituzionale ...*” e che l'ultima parte del 3° co. dispone che la legge debba assicurare che “... *la persona accusata di un reato ... sia assistita da un interprete, se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo ...*” con riferimento a tutte le modalità di esercizio del diritto di difesa premesse dalla stessa disposizione (sia informata... della natura e dei motivi dell'accusa ... disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa, abbia facoltà davanti al giudice di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa ... e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore) e la notificazione della sentenza non è presupposta da alcuna delle suddette facoltà;

- l'esplicito rifiuto della giurisdizione italiana, manifestato il 19.04.2005 anche con la dichiarazione di disinteresse al contenuto degli atti dell'A.G. romana che gli venivano letti dall'autorità rogata ed ancor più con quella di rifiuto a ricevere copia di quegli stessi atti e dichiarare o eleggere un domicilio in Italia, costituisce inequivoca manifestazione di disinteresse a partecipare al processo nella consapevolezza che esso avrebbe avuto comunque il suo corso, di rifiuto a presenziarvi non perché impedito dallo stato di detenzione già in corso in Argentina ma, a prescindere da esso, per propria autonoma determinazione; tale atteggiamento dell'imputato rispetto al processo –perdurando invariata la sua situazione quanto a status libertatis- rende legittimo il processo “in assenza” fino a revoca del rifiuto dell'imputato a parteciparvi.

Motivi della decisione

1- Sulla giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana.

Non è contestata nei motivi di appello la cittadinanza italiana delle vittime dei tre omicidi commessi nel territorio della repubblica Argentina di cui si tratta; neppure è contestata la sussistenza della richiesta ai sensi

e per gli effetti di cui all'art. 8 co. 1 c.p., il 29/7/99 formulata dal ministro della giustizia pro tempore; è invece contestata, come già nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la giurisdizione italiana presupposto del valido ed efficace esercizio del potere di richiesta, pretendendosi (difesa Vildoza) una natura non politica dei delitti contestati.

Con ordinanza 08.06.2006, la corte di primo grado dichiarò infondata l'eccezione, così argomentando: *"... sussistono le condizioni richieste dall'art. 8 c.p., dovendo riconoscersi, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, la natura di delitto politico al reato continuato del quale gli imputati sono ... chiamati a rispondere ...; secondo la prospettazione accusatoria ... risultano chiare le motivazioni politiche delle azioni criminose subite da cittadini italiani residenti in Argentina, dato che gli stessi sono stati presi di mira proprio perché considerati, per le loro convinzioni politiche, oppositori del regime dittatoriale esistente in quel paese in quel momento storico; non può contestarsi, d'altra parte, che sia stato lesa un interesse politico dello stato italiano che è tenuto a tutelare i diritti dei propri cittadini, tanto più se trattasi di diritti fondamentali, garantiti dalla nostra costituzione e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento ..."*.

L'argomentazione e la conclusione sul punto dei primi giudici vanno condivise.

Sussiste, infatti, il carattere politico dei delitti che attrae nella giurisdizione italiana fatti commessi all'estero da cittadini o stranieri e legittima il ministro della giustizia ad avanzare la richiesta di cui all'art. 8 del c.p..

Delitto politico è, nella chiara previsione del co. 3 dell'art. 8 c.p., che tratta specificamente la materia, il delitto "che offende un interesse politico dello stato" (quello, cioè, sottostante alle norme incriminatrici del libro II, titoli I e II del c.p.) ovvero, alternativamente, "un diritto politico del cittadino", la cui rilevanza non è in alcun modo subordinata al coinvolgimento del primo, nonché, infine, qualsiasi delitto comune determinato, in tutto o in parte da motivi politici.

Alla luce della norma appena citata, in caso di violazione di "diritto politico del cittadino", l'eventuale concomitante offesa di un "interesse politico dello Stato" non rileva quale elemento necessario all'integrazione della fattispecie "delitto politico" agli effetti della legge penale, ma contribuisce solo ad integrare la complessiva situazione che il Ministro della Giustizia valuterà per determinarsi, positivamente o negativamente, nell'ambito della discrezionalità politico/amministrativa, rispetto all'esercizio del potere di "richiesta" conferitogli dalla legge.

Ciò premesso, si ritiene che diritti politici del cittadino siano:

-senz'altro quelli pubblici soggettivi, inerenti alla formazione della volontà dello Stato di appartenenza (ad esempio, diritto di elettorato attivo e passivo);

-ma anche quelli inerenti alla persona umana (come ad esempio, in primo luogo, il diritto alla vita), che ne costituiscono la sfera di libertà nei confronti dei poteri di ogni ordinamento nel cui ambito essa si estrinsechi, a prescindere dal rapporto, stabile e "strutturale" (es.: cittadinanza) o precario nel quale con esso, eventualmente, si trovi.

A parte i diritti pubblici soggettivi, necessariamente inerenti ai rapporti tra un "cittadino" ed un ordinamento di appartenenza, si tratta di diritti che hanno trovato formale riconoscimento, di diritto positivo, non solo nelle costituzioni dei singoli ordinamenti statali o di organizzazioni interstatuali, ma anche, ad esempio, in atti come il "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici", adottato a New York il 16.12.1966, dall'Assemblea delle Nazioni Unite.

Questi diritti hanno rilevanza tale da porre limiti, di volta in volta espressi, all'estensione degli ambiti di operatività dei trattati di estradizione, come del resto, per il nostro Ordinamento particolare, è espressamente disposto dall'art. 10 della Costituzione.

Si parla, quindi, di diritti "politici" in quanto determinanti del "modo" dell'organizzazione politica, statale od interstatuale, nazionale o sopranazionale, connaturati ormai alla civiltà e cultura giuridica nelle quali il nostro Ordinamento si riconosce e, come tali, attribuiti a ciascuna "persona" come pretesa "assoluta" nei confronti non di singoli soggetti, ma degli stessi ordinamenti.

Fra questi diritti è il diritto alla vita, che nei capi d'imputazione si pretende ripetutamente violato da parte di autorità dello Stato argentino che, in tal modo, per quanto già detto, avrebbero perpetrato delitti oggettivamente "politici" alla stregua dei principi affermati dal complesso delle norme internazionali, costituzionali e statuali penali vigenti nel nostro Ordinamento.

Quand'anche si volesse negare la natura oggettivamente politica dei diritti lesi, resterebbe sempre il fatto che gli imputati sono accusati d'aver perpetrato, nelle rispettive qualità di esponenti, rappresentanti o agenti di organi e strutture statuali argentine, gli omicidi di cui al capo di imputazione per motivi politici; per fini e scopi che investivano la collettività sociale, per incidere sul funzionamento dello Stato argentino, sui suoi ordinamenti economici e sociali, per contrastare idee e tendenze politiche e sociali a torto od a ragione ritenute proprie delle vittime, sicché ci si troverebbe, comunque e sempre, in presenza di delitti,

almeno soggettivamente, politici (Cass. 1[^], n. 48, 14.01/13.02.82, ric. Musbach; 1[^], n. 310, 15.02/07.04.82, ric. Batrouni; 1[^], n. 16808, 23.03/08.04.2004, imp. Mohammed + 1; 1[^], n. 23181, 28.04/17.05.2004).

Sussistono quindi i presupposti della giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e di validità ed efficacia della condizione di procedibilità (richiesta ministeriale) nei confronti degli attuali imputati; il motivo di impugnazione va rigettato per infondatezza.

2- Sul contesto nel quale si verificarono i fatti per i quali è processo.

I fatti ascritti agli imputati si verificarono al tempo in cui l'Argentina era sottoposta a dittatura militare il cui vertice era costituito da una "giunta" composta dai tre più alti ufficiali delle tre armi tradizionali: l'Esercito, la Marina Militare (l'Armada), l'Aeronautica Militare.

Il regime venne instaurato il 24.03.1976, con un colpo di stato architettato e preparato da tempo (v. deposizioni testimoniali e documentazione storica e cronachistica in atti), che sostituì ad ogni potere d'indirizzo politico e di alta amministrazione costituzionalmente attribuito agli organi di democrazia rappresentativa quello assunto dalla prima "giunta" formata dal generale Videla (che la presiedette), dall'ammiraglio Massera e dal generale Agosti, massimi vertici rispettivamente e nell'ordine delle tre Forze Armate sopra menzionate; giunta che arrestò il capo del governo, Isabelita Peron, sciolse il Parlamento e la Corte Suprema di Giustizia, decretò la sospensione delle attività dei partiti politici e dei sindacati, il tutto spacciando come misure transitorie necessarie al rafforzamento della struttura democratica del paese, conseguito il quale tutto sarebbe tornato alla normalità.

Il regime crollò nel settembre del 1983, dopo la sconfitta militare dell'Argentina nella c.d. "guerra delle Malvinas" contro il Regno Unito di Inghilterra.

Pretesto del colpo di stato del 1976 (ultimo di una lunga serie di "pronunciamenti" di quelle Forze Armate, realizzati nel 1930, nel 1943, nel 1955, nel 1966, nel 1971) fu l'evoluzione in senso violento delle manifestazioni delle fratture generate nel corpo sociale del paese dal disagio politico, economico e sociale che da tempo lo travagliava; disagio che aveva portato alla insorgenza e discesa in campo di gruppi armati di opposta ispirazione; quale la c.d. "Triple A" (Alleanza Anticomunista Argentina) composta, come esattamente riportato nella sentenza in esame, in conformità delle testimonianze e della documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento, "*...da squadroni della morte che sequestravano, torturavano ed uccidevano chiunque fosse sospettato non solo di atti di guerriglia, ma anche di attività sindacali o, comunque, di simpatie per le teorie marxiste ...*" e

promossa da José Lopez Rega legato a frange estreme della destra “peronista” (da Juan Peron, presidente della Repubblica Argentina dal 23.09.1973 fino al 01.07.1974, ma fino dal 1943 figura politica di primo piano nel paese); quali, sull’opposto versante politico, le formazioni dei “Montoneros” protagoniste di guerriglia urbana e quelle dell’E.R.P. (Esercito Rivoluzionario Popolare) operante nelle zone rurali del paese.

Si trattava di una situazione di “disordine” tale che, su sollecitazione delle Forze Armate, la vedova di Peron, investita alla morte del medesimo della presidenza della repubblica, ebbe ad emanare un decreto che ordinava l’annientamento dei Montoneros e dell’E.R.P.

Quanto alle “Triple A”, cessarono repentinamente di operare con l’instaurazione della dittatura, che ne assorbì i membri nelle proprie strutture repressive.

Risulta dalle deposizioni testimoniali e dai documenti (tra cui, in particolare, il rapporto redatto dopo la restaurazione delle istituzioni democratiche dalla C.O.N.A.D.E.P. -Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, istituita nel dicembre 1983- e le dichiarazioni, in particolare di Enrico Calamai, viceconsole e poi (1972-77) console generale italiano a Buenos Aires, di Italo Moretti, inviato speciale della RAI ai tempi della dittatura e profondo studioso del periodo, di Magdalena Ruiz Guizanu, che della C.O.N.A.D.E.P. fu autorevole componente, di Horacio Verbitsky, giornalista attivo in agenzia di stampa clandestina sotto la dittatura militare, sottoposto a lunga detenzione illegittima, dedito poi ad inchieste sul periodo del regime ed autore, tra l’altro ed in tale ambito, di un libro-intervista “Il volo” che raccoglie le confessioni resegli dall’ufficiale Adolfo Scilingo –detenuto in Spagna per scontare la pena di seicento anni di reclusione cui fu condannato per i delitti commessi ai danni di cittadini spagnoli in argentina in attuazione dei programmi repressivi dettati dalla già menzionata “giunta” militare- sui c.d. “voli della morte”, sulle modalità cioè di soppressione e definitiva sparizione, anche dei cadaveri, di quelle persone –tra le arrestate e detenute illegalmente- per le quali da capi od agenti della “giunta” veniva illegalmente decretata la morte) e non è posto in discussione neppure dagli imputati e dai loro difensori quanto segue.

Come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata, “... *I generali argentini avevano, intanto, imparato la lezione cilena: la brutalità del golpe del 1973 aveva suscitato reazioni indignate di buona parte della comunità internazionale ed un’eventuale identica reazione avrebbe potuto essere deleteria per la già precaria economia argentina; essi optarono, dunque, per una linea apparentemente morbida,*

formalmente opposta a quella cilena: tanto fu ..., ostentato il golpe in Cile con l'inutile, spettacolare bombardamento della Moneda, i carri armati in strada, lo stadio pieno di prigionieri politici, tanto fu silenzioso, nascosto, scientifico questo in Argentina ... La persecuzione politica fu clandestina, senza camionette o blindati e Buenos Aires appariva come una tranquilla città nella quale la vita proseguiva normalmente, tanto che, almeno all'inizio, il golpe fu accolto con sollievo da parte della società argentina e fu ritenuto ineluttabile anche da parte della stampa democratica (Le Monde - Washington Post ...)."

Di fatto, però, il "Processo di Riorganizzazione Nazionale" -il programma, cioè, proclamato dalla dittatura militare per giustificare la sospensione delle istituzioni democratiche fino a completa realizzazione (ovviamente ad insindacabile giudizio della "giunta" in carica) di esso- venne perseguito mediante la persecuzione, l'arresto illegale, la sottrazione ad ogni forma di giurisdizione e la negazione di ogni diritto ad essa connesso, la tortura, la scomparsa, in moltissimi casi definitiva per l'uccisione degli oppositori supposti o reali.

Solo i più fortunati, dopo essere transitati per uno dei centri clandestini di detenzione (creati per occultarvi e torturarvi le vittime dei suddetti sequestri di stato) venivano liberati, ovvero trasferiti in centri di detenzione ordinari ed ufficiali "riapparendovi" a disposizione della magistratura ovvero, soprattutto, a disposizione del P.E.N. (Potere Esecutivo Nazionale) in una condizione di detenzione amministrativa priva di garanzie giudiziarie e di durata indeterminata, arbitraria.

Sulla realtà dissimulata da quella apparenza vale la rappresentazione offertane da alcuni brani (la cui sostanza è stata confermata dalle deposizioni in atti della menzionata Magdalena Ruiz Guizanu e di chi ne ebbe esperienza diretta o tramite familiari) della già menzionata relazione conclusiva delle indagini svolte dalla C.O.N.A.D.E.P.; brani già trascritti nella sentenza di primo grado e che qui di seguito si riportano.

"... Le operazioni di sequestro avevano luogo di notte inoltrata o all'alba, generalmente negli ultimi giorni della settimana, per disporre così di un certo tempo prima che i familiari potessero prendere qualche iniziativa. Normalmente una patota, gruppo formato da cinque o sei persone, irrompeva nella casa. I membri della patota erano sempre provvisti di un voluminoso arsenale, sproporzionato rispetto alla supposta pericolosità delle vittime. Con armi corte e lunghe minacciavano le vittime, i loro familiari e i vicini di casa. L'intimidazione ed il terrore avevano come scopo non solo di bloccare le vittime dell'aggressione, ma ... anche ... ottenere un atteggiamento

passivo da parte dei vicini. In molti casi fu bloccato il traffico, venne tolta la luce elettrica, si utilizzarono megafoni, riflettori, bombe, granate, in misura assolutamente sproporzionata rispetto alle necessità dell'intervento. Le patotas portavano a termine le operazioni a faccia scoperta, sia nella capitale federale, che nei grandi centri urbani, poiché il loro anonimato era garantito da milioni di facce della città. Nelle province, dove sarebbe stato più facile identificarli, dato che qualche sequestratore avrebbe potuto essere un vicino di casa della vittima, dovevano nascondersi i volti. Si presentavano, quindi, indossando passamontagna, cappucci, parrucche, baffi finti, occhiali, ecc...".

"... Quando la patota doveva effettuare un'operazione, portava con sé il permesso di "luce verde" (o "zona libera"). Così se qualche persona si fosse posta in contatto con l'ufficio di polizia più vicino o con la centrale operativa per chiedere il loro intervento, gli sarebbe stato risposto che erano al corrente del fatto, ma che erano impossibilitati ad agire...". "... Quando c'erano dei bambini nella famiglia che era "succhiata" (chupada) la repressione poteva procedere in vari modi: i bambini venivano affidati a qualche vicino di casa o consegnati a qualche istituto infantile o sequestrati e poi adottati da qualche aguzzino o consegnati direttamente ai familiari della vittima o abbandonati alla loro sorte oppure, infine, trasportati allo stesso Centro Clandestino di Prigionia (CCD), dove dovevano assistere alle torture a cui erano sottoposti i loro genitori o dove erano sottoposti loro stessi a torture in presenza dei genitori».

"... Nei casi in cui il gruppo di sequestratori non rintracciava le vittime nel loro domicilio, metteva in atto la tecnica chiamata "trappola per topi"; rimanevano cioè nella casa fino a quando il ricercato non cadeva nella trappola. In tali situazioni l'operazione di sequestro si prolungava per ore o per giorni, con il cambio della guardia. In questi casi i parenti erano presi come ostaggi e sottoposti a brutali pressioni ed angherie. Se per caso qualcuno si presentava alla porta di casa, anche questi era trattenuto come ostaggio. Nel caso in cui la vittima designata non fosse comparsa, i sequestratori potevano portarsi via le vittime secondarie (parenti ed abitanti della casa)...".

"I furti commessi nel domicilio dei sequestrati erano considerati dalle forze che intervenivano come "bottino di guerra". Questi saccheggi erano compiuti, di solito, durante l'operazione di sequestro, però, frequentemente, avvenivano durante un'incursione successiva, nella quale un altro gruppo si occupava dei beni delle vittime. Anche in questi casi la polizia della zona corrispondente era stata avvisata affinché non

intervenisse e non accogliesse le denunce relative di sequestro e furto...”.

“... Con il trasferimento del sequestrato al CCD finisce il primo anello di una tenebrosa catena. Minacciati ed ammanettati, i prigionieri vengono sistemati sul fondo della parte posteriore della macchina o nel bagagliaio, aggiungendo allo spavento la sensazione d’isolamento e di morte. Lo scopo era di far sì che il terrore non si stendesse oltre la zona nella quale si realizzava l’operazione ...”.

“... In tutti i sequestri le vittime erano private della possibilità di vedere. Nel linguaggio degli aguzzini, si chiamava tabicamiento l’azione di mettere alla vittima il tabique o elemento che toglie la possibilità di vedere. Tale azione era compiuta nel posto stesso in cui avveniva il sequestro. A tale scopo si potevano usare bende o pezzi di stoffa che gli stessi sbirri portavano con sé o indumenti delle vittime ...”.

“... In quasi tutte le denunce ricevute dalla Commissione risultano atti di tortura. La tortura fu un elemento importante della metodologia impiegata. I CCD furono pensati, tra l’altro, per potere praticare impunemente la tortura. L’esistenza e l’estensione delle pratiche di tortura impressionano per l’immaginazione usata, per la personalità degli esecutori e di coloro che l’hanno approvata, usandola come metodo. Alla tortura fisica che veniva praticata fin dal primo momento, si aggiungeva la tortura psicologica che continuava durante tutta la prigionia, anche dopo la sospensione degli interrogatori e dei tormenti corporei. A tutto questo si aggiungevano vessazioni e bassezze illimitate...”.

“... I centri di detenzione, che furono circa 340 in tutto il Paese, costituirono la base materiale indispensabile per la politica di scomparsa delle persone. Di lì passarono migliaia di uomini e donne, privati illegalmente della libertà, per periodi che durarono anni o dai quali non sono più tornati. Lì vissero la loro desaparición lì si trovarono quando le autorità rispondevano negativamente alle richieste d’informazione nei ricorsi di habeas corpus; lì trascorsero i loro giorni alla mercè di uomini dalla mente sconvolta dalla pratica della tortura e dello sterminio; nel frattempo le autorità nazionali che frequentavano tali centri rispondevano all’opinione pubblica nazionale ed internazionale affermando che gli scomparsi si trovavano all’estero o che erano rimasti uccisi durante rese di conti tra di loro. Le caratteristiche fisiche di questi centri, la vita quotidiana al loro interno, rivelano che furono pensati, prima ancora che per dar morte alle vittime, per sottoporle a un minuzioso e programmato annientamento degli attributi propri di ogni essere umano. Entrare in quei centri

significò sempre smettere di essere: a tal fine si cercò di distruggere l'identità dei prigionieri, si modificarono i loro punti di riferimento spazio-temporali, furono maltrattati i loro corpi e le loro menti oltre ogni limite immaginabile. Tali centri furono clandestini per l'opinione pubblica, i familiari e gli amici delle vittime, in quanto le autorità negarono sempre, in forma sistematica, ogni informazione sulla sorte dei sequestrati di fronte alle richieste giudiziarie e degli organismi nazionali ed internazionali dei diritti umani. Però è evidente che la loro esistenza e il loro funzionamento furono possibili solo grazie ai mezzi economici ed umani forniti dallo Stato, e che tutti, dalle più alte autorità militari fino all'ultimo membro dei Servizi di Sicurezza che fu parte di questo sistema repressivo, fecero di questi centri la loro base operativa.

“... Tutto ciò fu permanentemente negato, poiché il Governo militare si servì, anche per questo, del controllo abusivo che esercitava sui mezzi di comunicazione di massa, trasformati in organismi di confusione e di disinformazione dell'opinione pubblica ...”.

“... Quanto alla loro origine, in alcuni casi si trattava di centri che già prima funzionavano come centri di detenzione. In altri casi si trattava di locali civili edifici della polizia e, anche, centri delle stesse Forze Armate adattati appositamente perché funzionassero come CCD. Tutti dipendevano dall'autorità militare che aveva la giurisdizione della zona ...”

“... La desaparición aveva inizio con l'entrata in questi centri, perché veniva soppresso ogni contatto con l'esterno. Da qui deriva la denominazione di “pozzi” che veniva data a questi antri nel gergo repressivo. Non si trattava solo della privazione della libertà, senza nessuna comunicazione ufficiale, ma di una sinistra forma di prigionia, che portava la vita quotidiana alle forme più basse di crudeltà e pazzia...”.

“... Il sequestrato arrivava incappucciato, tapicado, e così restava durante tutto il periodo di permanenza nel luogo; ciò gli faceva perdere la nozione dello spazio, privandolo così non solo di ogni contatto con il mondo esterno al “pozzo”, ma anche con ogni oggetto immediato, oltre il corpo. La vittima poteva essere aggredita in qualsiasi momento, senza nessuna possibilità di difesa. Doveva imparare un nuovo codice di segni, rumori e odori per poter indovinare se si trovava in pericolo o se la situazione era tranquilla. Questa fu una delle torture inflitte, secondo le coincidenti testimonianze ricevute dalla Commissione ...”.

“... Nei CCD si usavano numeri per identificare i prigionieri. A volte erano preceduti da lettere, come forma per sopprimere l'identità dei sequestrati. Si ordinava loro che ricordassero i numeri, appena

entravano nel CCD, perché con quelli sarebbero stati chiamati per andare al gabinetto, alle sessioni di tortura e per essere trasferiti. Questo sistema non solo serviva per far perdere la propria identità al prigioniero, ma aveva anche lo scopo che nessuno, né guardie, né carcerieri, lo conoscesse, in modo da impedire che trapelassero all'esterno i nomi dei detenuti ...”.

“... I CCD furono innanzitutto dei centri di tortura, disponendo di personale “specializzato” ed ambienti adatti a tale scopo, chiamati eufemisticamente “chirofani”, oltre a una serie di strumenti utilizzati nelle diverse tecniche di tormento. Le prime sessioni di tortura volevano ottenere un ammansimento del nuovo arrivato ed erano affidate a personale generico. Appena si era stabilito che il detenuto poteva offrire qualche informazione interessante, iniziavano le sessioni dirette da aguzzini specializzati. Ciò significa che non si arrivava a una previa valutazione per stabilire se il sequestrato avrebbe potuto fornire elementi interessanti. A causa di questa metodologia indiscriminata, furono sequestrati e torturati membri dei gruppi armati, i loro familiari, amici o compagni di studio o lavoro, militanti di partiti politici, sacerdoti o laici impegnati nella problematica dei poveri, attivisti studenteschi, sindacalisti, dirigenti di quartiere e, in un elevato numero di casi, persone senza nessun tipo d’impegno sindacale o politico. Era sufficiente apparire in una rubrica telefonica per diventare immediatamente il bersaglio dei tristemente celebri “gruppi di lavoro”. Si spiega così come molti torturati accusassero a caso altre persone, pur di far sospendere la tortura ...”.

“... Nella maggior parte dei casi, le reclute non prendevano parte alle attività dei CCD. Neppure partecipava la totalità del personale militare o di sicurezza. La consegna fu di mantenere i CCD come una struttura segreta. Il personale scelto per effettuare la guardia in tali centri era composto da effettivi della Gendarmeria Nazionale, del Sistema Penitenziario Federale o della Polizia, sempre sotto il comando di ufficiali delle Forze Armate ...”.

“... Le condizioni durante il tempo di prigionia erano penose. I sequestrati rimanevano stretti su materassini sudici di sangue, orina, vomiti e sudorazioni. In qualche caso, dovevano fare le loro necessità fisiologiche in secchi, che poi venivano vuotati; altre volte non si dava loro neppure dei recipienti e quindi erano costretti a farle per terra. I detenuti dovevano chiedere il permesso alle guardie, le quali aspettavano che fossero molti ad alzare la mano, perché li portavano al gabinetto solo due volte al giorno. Erano portati in “trenino”, stretti alla cintura o alle spalle di chi li precedeva, visto che non veniva loro

tolto il cappuccio. Ciò si ripeté in quasi tutti i campi, con molte somiglianze, e costituiva uno dei momenti in cui le guardie approfittavano per soddisfare i propri impulsi sadici, colpendo indiscriminatamente i detenuti. Questi, fossero uomini o donne dovevano fare la doccia o compiere le proprie necessità fisiologiche alla presenza dei carcerieri. In alcuni campi i prigionieri facevano la doccia in gruppo, rimanendo incappucciati. L'igiene nei gabinetti e nelle celle dipendeva dal buono o cattivo umore dei carcerieri. Ci furono casi in cui le donne furono obbligate a pulire gli orinatoi degli uomini con le mani. Questa mancanza estrema di igiene portava con sé la conseguenza che i detenuti si riempivano di pidocchi, e qualche volta venivano aspersi con insetticidi, come fossero bestie ...”.

“... In questi centri di prigionia la parola “trasferimento” era associata all’idea di morte. I “trasferimenti” erano vissuti dai detenuti con orrore e con speranza, allo stesso tempo. Si diceva loro che sarebbero stati portati ad altri centri o fattorie in cui avrebbero ripreso le loro condizioni, fisiche, allo scopo d’evitare resistenze. Ignoravano dove sarebbero stati condotti, se ad un altro centro o alla morte, ciò che generava una paura continua e profonda. Per i “trasferimenti” i detenuti erano generalmente spogliati dei loro vestiti e scarsi oggetti, che poi venivano bruciati. A volte venivano fatte loro delle iniezioni per intontirli. Si cercava di calmarli dando loro speranze di una remota possibilità di vita, sentimento che diventava assai forte per il solo fatto d’essere circondati di morte ed orrore. Si sono raccolte numerose testimonianze circa il trattamento che veniva riservato a coloro che sarebbero poi apparsi come “morti in scontri”. Tali prigionieri, alcuni giorni prima di essere fucilati, ricevevano una migliore alimentazione, con migliore trattamento igienico, erano invitati a farsi una doccia, perché sarebbe stato difficile spiegare all’opinione pubblica l’apparizione di “estremisti abbattuti in scontri” presentando cadaveri magri, torturati, barbuti e pezzenti. Ciò costituiva una crudeltà inimmaginabile, visto che creava speranze di vita nell’individuo, proprio quando il suo destino era la morte ...”.

“... Nella maggioranza dei grandi centri di prigionia le autorità ottennero, mediante tortura, diverse forme di collaborazione da alcuni detenuti. Crearono con loro dei gruppi che, spesso, come corpi ausiliari, compivano attività di manutenzione e amministrazione dei CCD o, in minor grado, funzioni direttamente collegate alla repressione. Così molti uscivano a lancheare, che nel gergo della repressione significa percorrere la città con i catturatori per identificare lungo la strada altri membri del proprio gruppo politico; furono denunciati casi in cui

membri di tali gruppi politici intervennero direttamente nell'applicazione di torture ad altri detenuti ...”.

“... Nel corso dell'attività della Commissione è stato affrontato il tema della morte. La morte come conseguenza della tortura, delle scariche elettriche, dell'immersione, del soffocamento; la morte di massa, collettiva o individuale; la morte premeditata; la morte come conseguenza di lancio in mare, di fucilazione. In Argentina, per tradizione, il diritto positivo ha sempre escluso la pena di morte. Durante il governo militare, tale diritto fu ignorato e la pena di morte fu inclusa nella legislazione penale. Il provvedimento fu giustificato con l'argomento che era necessario prevenire i più gravi delitti della sovversione. Anche così, ci fu un rifiuto istintivo alla sua applicazione. Si pensò che con la sua introduzione si potesse dissuadere gli antisociali dal consumare i peggiori delitti, o che il giudizio previo dei tribunali militari avrebbe limitato la sua applicazione, infliggendola solo in casi eccezionali. Nessun Consiglio di guerra, infatti, inflisse tale terribile condanna. Ma la realtà fu ben altra. Ci furono migliaia di morti. Nessun caso fu deciso dai tribunali civili o militari; nessuno fu conseguenza di una sentenza. Detto in termini tecnici, si trattò sempre di omicidi “qualificati”. Omicidi mai indagati in forma approfondita e dei quali non furono mai puniti in alcun modo i responsabili. In conclusione, il regime che considerò indispensabile modificare la tradizione giuridica, introducendo nella legislazione la pena capitale, mai ne fece uso ...”.

Incontestate risultanze delle prove testimoniali e documentali raccolte in dibattimento dimostrano quanto affermato come segue nella prefazione del già citato libro-intervista “Il volo”: “... Dal momento in cui avveniva il sequestro la persona restava totalmente isolata dal mondo esterno ... lasciata all'oscuro della propria sorte ... Alcuni venivano perfino abbandonati dalla famiglia che, sotto la pressione di continue minacce, ricatti e richieste di denaro, viveva nel terrore di rappresaglie e qualche volta fiduciosa che il silenzio, richiesto dai militari, fosse il miglior modo per ottenere qualche informazione ... Anche nei casi in cui i vicini o i parenti riuscivano a dare l'allarme (di un sequestro in corso o appena compiuto, n.d.r.), la polizia non arrivava mai. Si incominciò così a capire l'inutilità di sporgere denuncia. La maggioranza della popolazione era terrorizzata e non era nemmeno facile trovare testimoni. Nessuno aveva visto nulla ... nessun interrogativo trovò una risposta: la polizia non aveva visto nulla, il governo faceva finta di non capire di che cosa si stesse parlando, la chiesa non si pronunciava, gli elenchi delle carceri non registravano le loro detenzioni, i magistrati non intervenivano. intorno ai desaparecidos

si era alzato un muro di silenzio. Con i diritti avevano perso anche l'esistenza civile ...".

Altrettanto incontestate risultanze delle prove testimoniali e documentali raccolte in dibattimento dimostrano un altro aspetto assunto dalla repressione: la sottrazione nella immediatezza o quasi del parto dei figli neonati delle donne che partorivano in permanenza del sequestro, donne che, patito ciò, venivano fatte scomparire.

I neonati così sottratti non solo alla madre ma anche alla famiglia di lei e del padre –col pretesto che, come fu detto espressamente dai militari presso la E.S.M.A. alla teste Actis Goretta, “... *i bambini non possono rimanere con le famiglie, altrimenti saranno allevati ... come sovversivi ...*”- e dati in “adozione” (in realtà consegnati previa alterazione documentale di stato, simulante una filiazione naturale) a famiglie di militari che ne facevano richiesta.

In tal senso, in particolare, va ricordata, tra le altre, la deposizione di Ramon Torres Molina (magistrato ordinario fino all’inizio della dittatura, sequestrato dal regime per sette anni dal 24.03.1975 e cioè dal giorno stesso del “golpe” in questione , torturato, tornato in libertà all’inizio del 1983).

La funzione di “Direttore Esecutivo della Unità Speciale Investigativa della Segreteria per i Diritti Umani della Repubblica Argentina”, avente come oggetto specifico proprio la ricerca dei bambini scomparsi ad opera dei militari, affidatagli dalla ripristinata democrazia, rende particolarmente qualificato sul punto questo teste che ha riferito sul rintraccio e recupero di ottantacinque dei bambini sottratti alle famiglie, venticinque dei quali partoriti da madri sequestrate presso C.C.D.

Il teste Eduardo Luis Duhalde, attuale Segretario di Stato per i diritti umani, di professione avvocato, ha indicato, come tradizionale istituto del diritto processuale penale argentino quello dello “habeas corpus”, il diritto, in sostanza, di ottenere l’ordine di presentazione dinanzi a un giudice di una persona detenuta, diritto funzionale al “ritrovamento” di una persona che si suppone detenuta ed al controllo giudiziale della legalità e perseguibilità della detenzione; ha evidenziato che l’autorità militare, di fronte alle richieste di habeas corpus negava la detenzione delle vittime dei sequestri di stato quando non ometteva addirittura di darvi risposta; ma la tutela della “scomparsa” come strumento di repressione e terrore era condotta fino al punto di colpire gli avvocati colpevoli di reiterate istanze di quella natura, tanto che tra i “desaparecidos” figurano ben 140 avvocati colpevoli di ciò e sequestrati nel corso di un’operazione denominata e ricordata come “la notte delle cravatte”.

Secondo incontestate risultanze delle prove testimoniali e documentali raccolte nel fascicolo del dibattimento, il numero delle vittime dell'opera di repressione condotta con le suddette modalità dal marzo 1976 al settembre 1983 fu nell'ordine delle decine di migliaia; l'occultamento e dispersione dei cadaveri delle vittime (cremazione, interrimento in fosse comuni o anonime di occulta ubicazione, lancio in mare aperto di prigionieri, ancora vivi, da aeromobili militari in alta quota), in gran numero ancora non ritrovati e l'opera di depistaggio ed occultamento operata durante e dopo la dittatura, dai soggetti ed enti coinvolti, ha impedito finora di stabilire una precisa determinazione del numero dei soggetti sequestrati e di quelli di loro mai più riapparire (circa novemila, secondo il teste Luis Eduardo Duhalde).

Lo stato sinteticamente sopra accennato della strutturazione della repressione (rimasto invariato per tutto il periodo 1976-1983 della dittatura militare, nonostante i mutamenti soggettivi nella composizione dell'organo supremo, la "giunta"), come evidenziato dalle risultanze delle prove testimoniali e documentali indiscusse dalle difese degli imputati, fu il frutto esattamente voluto di una lunga preparazione all'interno delle Forze Armate.

Tale preparazione iniziò fino dal 1970 con la prefigurazione di una funzione di sicurezza interna per le Forze Armate, in tale ottica vennero addirittura modificati i programmi dell'istruzione militare che, dallo studio delle battaglie delle guerre moderne, si orientò verso i metodi della repressione popolare; venne utilizzato come dimostrazione che le tecniche di tortura dovevano essere considerate alla stregua di legittime armi il film "La battaglia di Algeri" sulle attività e tecniche anti-guerriglia dei paracadutisti francesi; furono fatte oggetto di dell'addestramento militare le tecniche di tortura; il personale militare, per l'apprendimento delle tecniche anti-guerriglia e di tortura, veniva appositamente inviato presso scuole militari dell'America latina, tra le quali la "Escuela de las Americas" con sede in Panama ed i soggetti più "portati" venivano inviati a perfezionare le tecniche di interrogatorio con tortura addirittura in estremo oriente : "... *Le Forze Armate si indirizzavano fundamentalmente alla repressione interna ... a ottobre, novembre del 1972 ... l'armata (è il nome che specificamente designa la Marina Militare, n.d.r.) comincia a creare e a promuovere ... i gruppi di tarea ..., i gruppi operativi ... che dipendevano dal servizio di intelligence navale ... il cui obiettivo era sequestrare i militanti popolari di base ... portarli presso la Scuola di Meccanica della Marina ... per estorcere delle informazioni ... quando si comincia ... questo lavoro ... l'unità militare ... presso la quale c'ero anch'io ... ci siamo ribellati a*

questo ... siamo stati arrestati circa diciassette ufficiali e più di cinquanta sottufficiali ... abbiamo recuperato la libertà quando ci sono state elezioni democratiche ... il 25.05.1973 ...” (v. teste J. C. Urien all’inizio, all’epoca, della carriera militare di ufficiale di marina, v. anche teste Garcia José Luis, ufficiale di stato maggiore dell’Esercito argentino nel biennio 1976/77, a conferma che le Forze Armate già dai primi anni ‘70 tempo si prepararono specificamente per essere pronte “...ad operare contro quello che loro denominavano la sovversione ...”).

La preparazione prevedeva chiaramente che la realizzazione del “Processo di Riorganizzazione Nazionale” avrebbe richiesto necessariamente, non come eventuale effetto collaterale ma come strumento imprescindibile di raggiungimento del fine, l’uccisione di un grande numero di soggetti (non per nulla, come emerso da incontestate testimonianze, l’azione da svolgere nei confronti degli oppositori era indicata dai militari come “aniquilamiento”, cioè annientamento): tutti quelli, evidentemente, ritenuti insuscettibili di inserimento nella progettata riorganizzazione, tutti quelli che avessero mostrato di opporvisi, tutti quelli che, comunque, o con azioni dirette o con la propalazione di idee ostili avessero ostacolato e/o messo in pericolo il progetto politico della dittatura.

Tale previsione è resa manifesta dal fatto che (contenuti –incontestati– della testimonianza Verbitsky con riferimento ai contenuti –incontestati– dell’intervista rilasciatagli dal già nominato ufficiale A. Scilingo), nell’imminenza del “golpe”, nel gennaio – febbraio del 1976 già la Marina Militare aveva concepito l’idea di disperdere gettandole in mare da aeromobili ad alta quota persone da eliminare con soppressione anche dei cadaveri (come esattamente recita la sentenza impugnata, a proposito del sistema dei c.d. “voli della morte”: “... già prima del colpo di stato: nel gennaio febbraio 1976 tutti gli ufficiali furono invitati nella più grande base della Marina Militare dove il Vaňek (al tempo il secondo nella scala gerarchia della Marina Militare, n.d.r.) li rassicurò sui pregi del sistema annunciato, comunicando che era stato approvato (come “umanitario”, v. in atti, n.d.r.) anche dalle autorità ecclesiastiche ...”).

E’ evidente che la predisposizione di un simile sistema da parte di un regime (che comunque procedette anche alla eliminazione dei cadaveri mediante interrimento anonimo, singolo ed in fosse comuni, mediante occulta combustione e mediante esplosivi) costituisce grave ed univoco indizio di predeterminazione di un ricorso di massa all’uccisione degli oppositori; di un ricorso tale da rendere necessari espedienti straordinari e oltretutto particolarmente costosi (tali sono sempre gli impieghi di velivoli, per i consumi connessi, per le operazioni di manutenzione

richieste per il semplice esercizio ordinario del mezzo), per tenere nascosta l'entità della strage non agli ambienti colpiti (che anzi dovevano esserne consapevoli e terrorizzati) ma alla "società civile" del paese ed all'opinione pubblica all'estero.

D'altra parte, che il massacro di massa sia stato esecuzione di un programma ideato ed abbracciato dal potere militare e, necessariamente condiviso dai vertici delle Forze Armate e, quantomeno, dal personale direttamente addetto alle attività connesse a quelle dei centri di detenzione clandestina lo si desume anche valutando unitamente a quanto sopra le modalità con le quali, nell'imminenza del proprio crollo ormai divenuto sicuramente inevitabile e successivamente a questo, il potere militare (con ciò, manifestamente, rivendicando e ratificando tutto quanto accaduto) operò compattamente al fine di procurare impunità a promotori ed organizzatori del programma ed a quanti erano stati direttamente coinvolti, quali fedeli e zelanti esecutori, negli aspetti criminali di esso fidando nella garanzia di legittimazione-impunità-intravista nella posizione di supremazia politico-sociale dei promotori ed organizzatori.

Si fa con ciò riferimento alle vicende -incontestatamente provate nel processo- e delle quali si può qui trascrivere la sintesi esposta nella sentenza con la quale la 1^a corte di Assise di Appello di Roma confermò quella della 2^a Corte di Assise di Roma del 06.12.2000 (entrambe acquisite agli atti e relative a iter processuale da tempo concluso con il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli imputati, coinvolti in attività criminose analoghe e svoltesi nello stesso contesto dittatoriale qui richiamato):

"... Vicende:

-iniziate con l'emanazione, nel settembre del 1983, da parte dell'ultima giunta militare in carica, (presieduta dal generale Galtieri) di un provvedimento di amnistia per tutti i militari accusati di violazione dei diritti umani, provvedimento successivamente annullato dal ricostituito parlamento ...;

...-sviluppatasi nella determinazione del Governo di ordinare al Consiglio superiore delle Forze Armate di disporre il rinvio a giudizio dei membri delle Giunte militari, stabilendo che la Corte federale avrebbe potuto avocare il processo, qualora il rinvio a giudizio non fosse stato disposto entro sei mesi (ordine rispetto al quale l'autorità giudiziaria militare rimase totalmente renitente, n.d.r.);

-proseguite, rimasto inesequito quell'ordine, con la trattazione del processo davanti alla magistratura ordinaria, Corte Federale che,

a) con sentenza del 9 dicembre 1985 condannò Videla e Massera alla pena dell'ergastolo e applicò la pena della reclusione per 17 anni a Viola, per 8 anni all'ammiraglio Lambruschini e per 4 anni e 6 mesi al brigadiere (brig. Generale, n.d.r.) Ramòn Agosti,

b) l'anno successivo confermò queste condanne, riducendo talune delle pene,

c) condannò poi rispettivamente a 25 e 14 anni di reclusione gli ex capi della polizia di Buenos Aires, il colonnello Camps e il generale Riccheri, a 23 anni l'ex vicecapo, il commissario Etchecolatz, a 6 anni il medico Borgès e a 4 anni il caporale Cozzani;

-proseguite, ancora, con l'approvazione (sotto pressione dell'ambiente militare, intenzionato a rendere praticamente impossibile, in tal modo, l'utile svolgimento di indagini e processi, n.d.r.) della legge c.d. "Punto final", del dicembre 1986 con la quale venne concesso alla magistratura ordinaria un termine di 60 giorni (decorrenti dalla pubblicazione della legge) per decidere l'apertura di processi contro coloro che erano stati implicati nella violazione di diritti umani, decorso il quale l'azione penale si sarebbe estinta;

-influenzate (ulteriormente, data l'inattesa non completa efficacia come strumento di impunità della "Punto final", n.d.r.) dalla reazione dei militari, concretizzatasi, nell'aprile del 1987 in una sommossa, con occupazione della Scuola di fanteria (la più importante guarnigione militare dell'Argentina), al gran numero di rinvii a giudizio (quattrocento, circa) disposti nel suddetto termine;

-sviluppatasi, in conseguenza di quella reazione da parte di un corpo dello stato che, come si è visto, aveva particolari tradizioni di "pronunciamento", con l'approvazione in Parlamento, nel luglio del 1987, su iniziativa del governo, della legge della "Obbedienza dovuta" che scriminava quei capi o quegli ufficiali che non erano stati comandanti delle Forze Armate o di zone o di sottozone né capi della polizia, a favore dei quali veniva stabilita una presunzione invincibile di difetto di potere decisionale;

-completata dopo il maggio del 1989, (sempre su efficace pressione degli ambienti militari) sotto la presidenza Menem, con la concessione di indulto per 216 militari, oltre che per 64 presunti sovversivi, indulto poi esteso il 28 dicembre 1990 anche al Videla ed al Massera predetti e produttivo di effetti non solo nei confronti di già condannati, ma anche di coloro che -come i comandanti di zone militari generali Carlos Guillermo Suarez Mason e Santiago Omar Riveros- erano stati posti sotto processo ma non ancora giudicati, nei cui confronti l'azione penale veniva in tal modo estinta ...".

3- Sull' E.S.M.A. in particolare. La funzione di Centro Clandestino di Detenzione.

La “Escuela de Mecanica de la Armada (E.S.M.A., sita all'interno della città di Buenos Aires, su un'area recintata di circa 17 ettari che ne racchiudeva i numerosi fabbricati al cui interno si svolgevano le attività didattiche ed erano alloggiati il personale militare della scuola ed i militari “discenti”) era stata, fino all'insorgenza della dittatura militare, esclusivamente una scuola di carattere tecnico dedicata alla formazione ad altissimo livello di personale (ufficiali e sottufficiali) della Marina Militare argentina.

Tra i numerosissimi fabbricati di cui quel vasto complesso –zona militare- constava, era compresa una palazzina a tre piani (descritta dalla già menzionata teste Magdalena Ruiz Guinazu che, coi membri della C.O.N.A.D.E.P. e con la guida e l'accompagnamento di sopravvissuti alla detenzione, la ispezionò in occasione dei sopralluoghi eseguiti dalla commissione in adempimento dell'incarico affidato dalla ripristinata democrazia repubblicana) riconosciuta dai sopravvissuti alla detenzione patita in loco per quella al cui interno erano i locali nei quali erano stati via via concentrati essi stessi e tutti gli altri illegalmente sequestrati e destinati alla detenzione all'interno della E.S.M.A. perché fatti oggetto, nell'arco dell'epoca dittatoriale, delle attività repressive funzionali al già menzionato “Processo di Riorganizzazione Nazionale”.

Le prove raccolte sul punto, le cui risultanze sono incontestate, impongono di riconoscere che presso la E.S.M.A. solo nelle parti di quella singola palazzina riconosciute e descritte dagli ex sequestrati, si svolgevano le attività (detenzione, interrogatori, tortura dei sequestrati) proprie di C.C.D. (Centro Clandestino di Detenzione).

La stessa palazzina, in altri locali, del primo e secondo piano, continuava contemporaneamente ad essere adibita ad alloggi e sale per gli ufficiali; non sono emersi elementi chiari che consentano di affermare o negare con ragionevole certezza se anche ufficiali operanti presso il settore C.C.D., o solo quelli presenti per le attività didattiche della scuola, soggiornassero presso quegli alloggi e sale.

Per precisare la situazione accertata con riferimento alla palazzina in questione all'epoca della dittatura, può qui trasciversi la sintesi che la sentenza impugnata ha esposto delle descrizioni (illustrate in atti con una piantina stampata nel volume intitolato “Nunca mas”, costituente integrale pubblicazione del rapporto conclusivo della C.O.N.A.D.E.P.) rese dalla teste Ruiz Guinazu, assolutamente corrispondenti ai ricordi versati nel processo (v. verbali dibattimento) da ex sequestrati sopravvissuti: “...*Il luogo dove venivano portati i prigionieri era la*

palazzina degli ufficiali della quale vi è una particolareggiata descrizione, ... nel libro contenente il rapporto della CONADEP (pag. 96). La palazzina aveva tre piani, con un sotterraneo ed un seminterrato; in questi ultimi ed al terzo piano erano sistemati i prigionieri, che non potevano accedere al primo e secondo piano dove erano gli alloggi degli ufficiali. Al sotterraneo si accedeva da una scala a due rampe che collegava tutto l'edificio passando per il piano terra dove era il centro direttivo delle operazioni (relative al trattamento dei prigionieri, n.d.r.). Nel sotterraneo venivano portate le persone appena sequestrate; lì vi erano alcune sale di tortura, il dormitorio delle guardie, il gabinetto, l'infermeria ed, accanto ad essa, vi era un laboratorio grafico. Qui (nel sotterraneo, n.d.r.) venivano radunati i prigionieri avviati ai "trasferimenti". Al terzo piano vi era la "capucha" che occupava l'ala destra della mansarda; era un recinto a forma di "L" interrotto ogni tanto da putrelle di ferro che ne costituivano lo scheletro. Non vi erano finestre, ma solo piccoli abbaini che davano su celle chiamate "cabine" o "cucce" ricavate con pannelli di legno che arrivavano al tetto posti a distanza di 60-70 centimetri l'uno dall'altro; in ciascuna cabina vi era un materassino con un prigioniero; non vi era luce né aria, ma funzionavano degli estrattori molto rumorosi. I gabinetti si trovavano tra la "capucha" ed una zona rialzata dove vi era un locale nel quale erano ammassati i beni "bottino di guerra"; vicino ad esso vi erano tre stanze, una delle quali era destinata alle donne incinte i cui bambini sarebbero stati dati ai militari che avevano una lista d'attesa presso l'ospedale navale della città. Da questa zona rialzata si poteva passare ad un'altra, un po' più alta, detta "capuchita", dove originariamente si trovava un serbatoio d'acqua che riforniva il circolo ufficiali: nella "capuchita" furono attrezzate altre due sale di tortura ed un settore dove i prigionieri erano sistemati come nella "capucha". In entrambi i luoghi i prigionieri dovevano stare sempre sdraiati, immobili, incappucciati ed in silenzio."

Che solo in quei determinati spazi e non anche in altri si svolgessero le attività di C.C.D. risulta chiaramente e direttamente anche da altre fonti testimoniali:

- Luis Eduardo Duhalde, segretario di stato della Repubblica Argentina dopo la caduta della dittatura, sugli esiti degli accertamenti ed indagini svolti dalle ripristinate istituzioni democratiche: "... quelli che abbiamo avuto la possibilità successivamente di percorrere la struttura, l'edificio nel quale funzionava il "gruppo di tarà" (intendendo il gruppo con funzioni specificamente collegate all'esistenza e funzionalità tipica del C.C.D., sequestri, detenzioni, interrogatori, torture,

destinazione/sorte dei sequestrati) ... *lo spazio ed il funzionamento ... non era poi così ampio ... si trattava di un gruppo compatto (quello che operava nel settore adibito a C.C.D., n.d.r.) ... stavano tutti nello stesso luogo ... non è che il servizio di intelligence fosse in un posto e l'altro servizio in un altro, vivevano insieme ... a volte uscivano insieme persino quattro o cinque gruppi ... a fare delle operazioni di sequestro...*";

- Victor Basterra, sindacalista, sequestrato il 10.09.1979 ha ricordato come luoghi della propria detenzione nell'E.S.M.A. (fino alla fine del 1983) il locale sotterraneo, la "capucha" ed un ufficio prossimo alle stanze di tortura del sotterraneo, denominato "settore 4" all'interno del quale, come altri dei sequestrati, dopo un primo periodo di detenzione venne costretto a lavori di tipografia e falsificazione di documenti;

- Mario Cesar Villani, professore di fisica presso l'università di La Plata e attivista del sindacato dei professori, sequestrato presso diversi C.C.D. dal 18.11.1977 e, infine, presso l'E.S.M.A. dal marzo 1979; Nilde Noemi Actis Goretta, sequestrata presso l'E.S.M.A. dal 19.06.1978; Graciela Dora Ojeda sequestrata presso l'E.S.M.A. nell'estate 1977; Horacio Peralta sequestrato presso l'E.S.M.A. dal 26.08.1976; Hebe Lorenzo sequestrata presso l'E.S.M.A. dal 26.08.1976 a tutto il novembre 1976; Leopoldo Gullo sequestrato presso l'E.S.M.A. nell'estate 1977, Marta Remedios Alvarez sequestrata presso l'E.S.M.A. dal 26.06.1976; Lisandro Raul Cubas sequestrato, presso l'E.S.M.A. dal 20.10.1976 al 19.01.1979; Beatrix Elisa Tokar, sequestrata presso l'E.S.M.A. dal 21.09.1977; Lila Vitoria Pastoriza, sequestrata presso l'E.S.M.A. dal 15.06.1977; Graciela Beatriz Daleo, sequestrata presso l'E.S.M.A. dal 18.10.1977; Norma Susana Burgos Molina, sequestrata presso l'E.S.M.A. dal 26.01.1977 al gennaio 1979; Maria Alicia Milia, sequestrata presso l'E.S.M.A. dal 28.05.1977 al 19.01.1979; Sara Solar Osatinsky, sequestrata presso l'E.S.M.A. dal 14.05.1977 al 19.12.1978; Anna Maria Martì, sequestrata presso l'E.S.M.A. dal 18.03.1977 al 19.12.1978; Nilda Haydee Orazi Gonzalez, sequestrata nell'aprile 1977 e trattenuta presso l'E.S.M.A. dal mese successivo, che hanno riferito ciascuno analoghi ricordi sui luoghi dello stesso C.C.D..

Sulla limitatezza degli spazi colà destinati a C.C.D. vi è anche la prova indiretta emergente dal fatto che nessuno dei sopravvissuti ai periodi di sequestro presso tale ente ha ricordato o indicato con riferimento alla restrizione, agli interrogatori ed alle torture patite né nel presente processo, né alla C.O.N.A.D.E.P., luoghi diversi da quelli interni alla palazzina suddetta.

Altra prova indiretta dello stesso fatto si ricava dalla deposizione del teste ufficiale di stato maggiore dell'Esercito argentino Garcia José Luis (che, come il teste Urien, si ribellò ben prima del golpe del 1976 all'incipiente indirizzamento alla repressione interna dell'impostazione delle Forze Armate, perciò fu imprigionato, ma poi liberato dal presidente Peron) membro del Centro Militari per la Democrazia (C.E.M.I.D.A.) e perito del Tribunale di Buenos Aires, dopo la restaurazione della democrazia, per gli accertamenti relativi ai crimini connessi al "Processo di Riorganizzazione Nazionale", che ha testimoniato di essersi trovato nel biennio 1976/77 ad insegnare presso la E.S.M.A., nella quale, quindi, proseguivano le ordinarie attività didattiche e quelle ad esse connesse, la cui allocazione in fabbricati diversi dalla menzionata palazzina determinava l'ignoranza da parte dei docenti e discenti e, cioè, dei non addetti a quei "lavori" di quanto effettivamente accadeva nei vicini luoghi di detenzione dello stesso complesso.

Che le attività svolte ai danni dei sequestrati in quegli spazi circoscritti fossero quelle tipiche di tutti i C.C.D. istituiti dalla dittatura militare risulta, indiscutibilmente, dalle seguenti testimonianze –di veridicità incontestata e, peraltro, indubitabile per la concordanza sostanziale dei riferimenti delle numerose fonti e per difetto di qualsivoglia elemento, emerso dagli atti o proposto dagli imputati, che consenta di sospettarne sui periodi di sequestro personalmente patiti presso l'E.S.M.A., così sintetizzabili quanto al punto qui di specifico interesse:

- Victor Basterra: sequestrato il 10.09.1979 (fino alla fine del 1983) con moglie e figlia di due mesi, condotto con esse all'E.S.M.A., torturato a lungo, torturata la moglie sotto i suoi occhi "... *gli tolsero il cappuccio per mostrargli la schiena della moglie tumefatta e livida per le botte ...*" come, sinteticamente, nella sentenza di primo grado), minacce, mentre era torturato con scosse elettriche, di coinvolgere nella tortura la figlia ponendogliela nuda sul corpo nudo durante i passaggi di corrente; poi sette mesi nell'immobilità assoluta su materassino in un cubicolo di legno, incappucciato, con divieto di parlare, musica ad alto volume per tutto il giorno, improvvisi, immotivate, violentissime aggressioni;

- Mario Cesar Villani; all'E.S.M.A. dal marzo 1979 dopo oltre un anno di passaggi per vari C.C.D., ha confermato i "traslados" del mercoledì, ovvero voli della morte cui venivano avviati altri sequestrati dell'ente suddetto;

- Nilde Noemi Actis Goretta (periodo di sequestro v. sopra), sottoposta a tortura, particolarmente con scosse elettriche applicate con l'apparecchio denominato "picana";

- Graciela Dora Ojeda (periodo di sequestro v. sopra), “... *sequestrata insieme al cognato ... torturata con lui ... a terra, una sull’altro, in modo che le scariche elettriche passassero ad entrambi, ordinarono loro di avere rapporti sessuali ... infine li torturarono separatamente ...*” (come, sinteticamente, nella sentenza di primo grado);

- Leopoldo Gullo (periodo di sequestro v. sopra), dichiarazioni conformi a quelle della cognata Graciela Dora Ojeda;

- Horacio Peralta (periodo di sequestro v. sopra), “... *sequestrato con la compagna Hebe Lorenzo ... facevano domande a lui e torturavano lei e viceversa ...*” (come, sinteticamente, nella sentenza di primo grado);

- Hebe Lorenzo (periodo di sequestro v. sopra), dichiarazioni conformi a quelle del compagno Horacio Peralta e “... *la sottoposero immediatamente a tortura con la picana, botte in tutto il corpo, minacce con la pistola in bocca e nella vagina. Ebbe degli scompensi cardiaci a seguito dei quali la tortura veniva sospesa fino a che un medico dava il consenso per riprenderla ...*” (come, sinteticamente, nella sentenza di primo grado); durante la permanenza all’E.S.M.A. la vita in “capucha” era per lei e per tutti i sequestrati insopportabile; testualmente (e confermando quanto lamentato da tutti i sequestrati sopravvissuti) : “... *Eravamo sdraiati su un piccolo materasso appoggiato sul pavimento, avevamo delle catene ai piedi, eravamo ammanettati sempre sdraiati, non avevamo diritto né di muoverci, né di parlare; se ci muovevamo, e loro ritenevano che in realtà volevamo vedere attraverso il cappuccio, ci picchiavano con gli stivali ... a un certo punto ... scoperto che stavamo parlando ... ci hanno picchiato con i fucili e, quindi, ... a colpirci con gli stivali, a calci. Poi c’era la cerimonia della bacinella, perché siccome c’era una bacinella ed eravamo circa trecento persone ci si impiegava molto tempo, quindi c’erano molte urla, molti lamenti, perché se noi, diciamo così, ci pisciavamo addosso, ci picchiavano per molto tempo. Il pomeriggio passava allo stesso modo e normalmente la notte trascorreva in maniera più tranquilla ...*”; comprese il significato mortale dei “trasferimenti” di sequestrati (eventi che si ripetevano con cadenza settimanale, il mercoledì) quando, dopo essere stata avvisata da una guardia che il giorno successivo sarebbe stata “trasferita” e dopo aver sentito, il giorno successivo, da un apparecchio ricetrasmittente di una guardia che l’ordine per lei era stato revocato, venne a sapere che la revoca era stata frutto di un intervento del padre, ex colonnello amico dell’ammiraglio Massera, che aveva interceduto presso quest’ultimo, sicchè al “trasferimento” annunciatole e revocato all’ultimo momento per grazia del Massera ne fu sostituito successivamente un altro, di tutt’altra natura, che significò la sua salvezza: quello ad un carcere

“ufficiale/legale”, che l’avrebbe sottratta alla condizione di sequestrata in piena balia dell’arbitrio dei detentori e sottoposta ad un regime legalmente controllato. E, tuttavia, proprio nell’immediatezza del trasferimento in carcere fu sottoposta all’ultima umiliazione: una sfilata incappucciata e nuda, tra le guardie che la palpeggiavano e deridevano;

- Marta Remedios Alvarez (periodo di sequestro v. sopra), dichiarazioni analoghe a quelle sopra accennate quanto alla tortura;

- Lisandro Raul Cubas (periodo di sequestro v. sopra), “... *montonero ... portava sempre con sé un capsula di cianuro che, in un momento di distrazione dei sequestratori, ingoiò; se ne accorsero e lo colpirono pesantemente alla testa con il calcio di un’arma facendogli perdere i sensi; si risvegliò in un sotterraneo (il sotterraneo della palazzina ufficiali dell’ E.S.M.A., di cui s’è detto, n.d.r.) ...; cercò disperatamente di non respirare, di non muoversi, ma si accorsero che era vivo ed iniziarono a praticargli un rudimentale lavaggio gastrico al quale cercò di opporsi, ma inutilmente perché lo addormentarono con una sostanza chimica. Al risveglio cominciarono a torturarlo, andando avanti per tre giorni consecutivi ... Terminate le sessioni di tortura lo condussero in “Capucha” dove ebbe inizio la tortura psicologica: con il cappuccio perennemente sulla testa, le mani legate dietro la schiena ed una palla al piede, perse completamente la nozione del tempo e la coscienza di sé; dopo due mesi non riusciva più a riconoscersi con nome e cognome, ma solo col numero 571 che gli era stato assegnato. ...”;*

- Beatrix Elisa Tokar (periodo di sequestro v. sopra), anch’essa sottoposta a torture, testimone di sottrazione di neonati a donne che avevano partorito nella palazzina dell’E.S.M.A. in questione;

- Lila Vitoria Pastoriza (periodo di sequestro v. sopra), anch’essa sottoposta a torture, e dopo la fine di quei “trattamenti” nei suoi confronti, fu detenuta con le modalità sopra descritte a proposito della Hebe Lorenzo nella già citata “capuchita”, nello spazio tra due sale di tortura onde era costretta a sentire le urla dei torturati;

- Graciela Beatriz Daleo (periodo di sequestro v. sopra), torture ed umiliazioni del genere di quelle già sopra ricordate;

- Susana Burgos Molina (periodo di sequestro v. sopra), brutalmente torturata per due giorni, testimone dei “trasferimenti” (e cioè dell’avviamento ai “voli della morte” ai danni di sequestrati, eseguiti nei giorni di mercoledì, “...si cominciava intorno alle ore 16,00 svuotando completamente il sotterraneo; interrotte le torture, si creava un grande silenzio che invadeva anche la “Capucha”; qui si sentiva solo la voce delle guardie che chiamavano i numeri e dopo il numero, si sentivano le guardie che facevano alzare i prigionieri chiamati, mettendoli in fila uno

dietro l'altro, con la mano appoggiata alla spalla di quello che era davanti, venivano fatti scendere per le scale con le catene ai piedi; il rumore delle catene si allontanava insieme ai compagni affievolendosi sempre più, finché il silenzio si riappropriava della "Capucha". Nel sotterraneo, dopo aver iniettato il "pentonaval" (così designavano il Pentotal gli aguzzini dell'E.S.M.A., tutti appartenenti alla Marina Militare o ad essa aggregati), spogliavano i prigionieri portandoli via nudi; il giorno successivo trovavano in una stanza i vestiti dei "trasferiti". Un prigioniero, di nome Emilio Assale detto "Tincio" sfiorò questa sorte poiché, dopo avergli praticata l'iniezione e condotto fino all'aereo, si accorsero di aver sbagliato numero e lo riportarono all'Esma, dove dormì per due giorni; al risveglio raccontò che alcuni dopo l'iniezione vomitavano e che, nel riportarlo indietro, un ufficiale gli disse che se l'era cavata per un pelo perché stava per finire in mare. Probabilmente a causa del vomito dei prigionieri, il giorno successivo nel "sotano" (sotterraneo, n.d.r.) vi era un forte odore di disinfettante. Delle persone "trasferite", nessuna si è mai salvata e mai le è capitato di scoprirne una viva ..." (come, sinteticamente, nella sentenza di primo grado); erano gli stessi ufficiali del settore teatro delle vicende dei sequestrati che vantavano il proprio potere di vita e di morte;

- Maria Alicia Milia (periodo di sequestro v. sopra), anche lei sottoposta a tortura, apprese del significato dei "trasferimenti" di sequestrati che venivano regolarmente eseguiti il mercoledì dall'imputato Astiz che le spiegò: "... Voi siete troppi ed è necessario liberarsi di voi. di alcuni di voi, perché alcuni non ci servono più. Inizialmente li gettavamo al fiume, però il fiume ci ha restituito alcuni di loro (in effetti ciò fu accertato realmente, come risulta in atti con riferimento al rinvenimento del cadavere, tra gli altri, di una suora francese sequestrata nel corso di un'operazione nei confronti di membri di un'associazione di familiari di sequestrati/scomparsi, riunitisi in Buenos Aires, presso la chiesa della Santa Cruz), quindi abbiamo fatto ricorso al mare, perché noi siamo militari della Marina. Noi li buttiamo in acqua, ma l'acqua non è quella superficie morbida che noi conosciamo e, quando una persona viene gettata da un'altezza così grande, l'acqua si trasforma in una superficie d'acciaio e i corpi si vengono a infrangere su quella superficie e si rompono la testa. E poi quello che rimane se lo mangiano le orche ..." (come, sinteticamente, nella sentenza di primo grado);

Marta Remedios Alvarez: "... i sequestrati eravamo in un edificio che si chiama casino degli ufficiali, alloggio degli ufficiali, ci torturavano e

ci interrogavano nei sotterranei e per andare a Capucha bisognava salire due piani ...”;

Sara Solar Osatinsky (periodo di sequestro v. sopra), torturata in presenza di un medico;

Anna Maria Martì, come sopra.

Il settore C.C.D. dell'E.S.M.A. fu anche teatro di sottrazione di neonati.

Incontestate risultanze delle prove testimoniali e documentali raccolte in dibattimento dimostrano che anche presso l'E.S.M.A. fu pianificata, organizzata e praticata la sottrazione, nella immediatezza o quasi del parto, dei neonati delle sequestrate che, dopo la sottrazione dei figli, venivano fatte scomparire.

In proposito, va ricordata in particolare, tra le altre, la deposizione di Ramon Torres Molina (magistrato ordinario fino all'inizio della dittatura, sequestrato dal regime per sette anni dal 24.03.1976 e, cioè, dal giorno stesso del “golpe” in questione, torturato, tornato in libertà all'inizio del 1983); la funzione di “Direttore Esecutivo della Unità Speciale Investigativa della Segreteria per i Diritti Umani della Repubblica Argentina”, affidatagli dalla ripristinata democrazia ed avente come oggetto specifico proprio la ricerca dei bambini scomparsi ad opera dei militari, ne fa un teste particolarmente qualificato sul punto; dalla sua esposizione circa i risultati delle indagini (ancora in corso) della “Unità Speciale” e sul già conseguito rintraccio e recupero di ottantacinque dei bambini sottratti alle famiglie risulta che:

- prigioniere incinte anche di altri C.C.D. venivano condotte, in prossimità del parto All'E.S.M.A, settore C.C.D., ove era una struttura organizzata con una sorta di sala destinata ai parti, ai quali assistevano ufficiali dell'E.S.M.A. o del vicino ospedale navale, struttura destinata a procacciare la disponibilità di neonati;

- le ricerche effettuate dopo la dittatura (su richiesta delle famiglie delle donne sequestrate e, dopo il parto, mai più ritrovate) portarono al rintraccio, presso famiglie di militari fedeli al regime, di un gran numero di partoriti presso l'E.S.M.A.;

- i neonati, dopo la sottrazione alle madri, poi fatte regolarmente scomparire (sono risultati due soli casi di parti presso la E.S.M.A. seguiti da consegna dei nati alle famiglie delle madri detenute e di sopravvivenza e successiva liberazione delle stesse: Marta Remedios Alvarez e tale Silvia Lavairu, teste la prima), subivano alterazione documentale di stato idonea a farli apparire anagraficamente come figli legittimi delle famiglie (generalmente di militari specificamente

“impegnati” nella esecuzione del “Processo di riorganizzazione nazionale”, cioè nelle attività di repressione) alle quali venivano dati;

- presso l’ente in questione era operativo, per compiti di gestione del suddetto traffico di neonati, un ufficiale (del quale specificamente si dirà in seguito) che, tra l’altro, per tranquillizzare le madri prima del parto assicurava loro che il figlio sarebbe stato affidato a familiari secondo le disposizioni che loro stesse venivano invitate a inserire in loro scritti.

I neonati vennero così sottratti non solo alle madri ma anche ai padri ed alle famiglie dei genitori.

Negli stessi sensi ha riferito il teste giudice federale Duhalde, rappresentando l’esito di indagini e processi penali per delitti di alterazione di stato attraverso i quali le autorità giudiziarie argentine poterono perseguire protagonisti di livello vario del regime dittatoriale anche dopo la già ricordata legge del “punto final”, il cui ambito di operatività non poneva i già ricordati eccezionali limiti di decadenza alle azioni penali per i delitti appena menzionati).

Le dichiarazioni di Duhalde e quelle di Ramon Torres Molina sull’esito delle indagini svolte dalla “Unità” affidatagli, integrano ed illuminano l’effettiva gravissima realtà (di attuazione di un vero e proprio programma, di episodi rivelatori di una pratica istituzionalizzata) dei singoli fatti direttamente percepiti e riferiti delle già menzionate testimoni Beatriz Elisa Tokar, Lisa Vitoria Pastoriza, Graciela Beatriz Daleo, Susana Burgos Molina (che per un periodo eseguì –durante il procedimento di “recupero” al quale fu avviata, superato un primo periodo di sequestro in regime di “rigore”- l’incarico di occuparsi delle donne incinte che giungevano all’E.S.M.A., impostole proprio dall’ufficiale che di queste specificamente si occupava), Maria Alicia Milia, Sara Solar Osatinsky, Estela Barnes Carlotto, circa:

-l’esistenza all’interno del settore C.C.D. della E.S.M.A. di un ambiente riservato alle partorienti,

-la scomparsa dopo il parto delle stesse e dei rispettivi neonati,

-l’esistenza presso la struttura in questione di un ufficiale specificamente incaricato di portare via (separare definitivamente) i neonati dalle madri,

-il fatto che detto ufficiale aveva personalmente confidato alla teste Osatinsky che lui procurava delle famiglie “adoptive” ai neonati delle sequestrate,

-il fatto che addirittura militari in lista di attesa per la “adozione” si recavano a vedere le prigioniere prossime al parto per scegliere il colore della pelle e dei capelli del nascituro.

La sottrazione dei neonati non era tenuta segreta ai sequestrati, anzi, come riferito dalla teste Actis Goretta era pratica “giustificata” come inevitabile dai militari operanti nel C.C.D. dell’ E.S.M.A. con proposizioni del tipo “... *i bambini non possono rimanere con le famiglie, altrimenti saranno allevati ... come sovversivi ...*” (v. verb. deposizione Actis Goretta); del resto, appare evidente che gli organi della repressione avessero interesse a che, tramite i non pochissimi prigionieri liberati, si spargesse la voce negli ambienti ritenuti sovversivi o simpatizzanti della sovversione –per terrorizzarli e “devitalizzarli” dal punto di vista dell’attività di resistenza politica, violenta o di pensiero– anche di quella pratica minacciosa, così come si era certamente sparsa, per la stessa via, la voce delle torture che seguivano automaticamente ed indiscriminatamente ogni sequestro (l’applicazione immancabile della tortura fino dal primo interrogatorio del sequestrato integrava il sistema indefettibile del c.d. “interrogatorio tattico”; v. verb. acquisito a fascicolo del dibattimento della deposizione del teste particolarmente qualificato Luis Moreno Ocampo circa i risultati delle indagini penali svolte come pubblico ministero nei processi penali celebrati in Argentina tra il 1984 ed il 1986 a carico di membri della giunta militare e di altri alti ufficiali che con essi avevano collaborato, per delitti commessi nel periodo della dittatura), voce che aveva prodotto l’effetto di indurre i più “esposti” per appartenenza a gruppi come quello dei “montoneros” a provvedersi di capsule di cianuro (si vedano ad es. i testi Cubas e Actis Goretta) onde tentare il suicidio pur di sfuggire alla cattura ed alle conseguenti risapute e previste atrocità.

Per quanto riguarda la prova del gran numero di casi di esito mortale di periodi di sequestro sofferti presso la E.S.M.A., oltre a quanto già detto, vanno ricordate le affermazioni anche esse incontestate dei già menzionati testi Italo Moretti (“... *all’inizio le vittime venivano assassinate di notte all’interno ... di questo centro ... si sentivano degli spari, poi si vedevano dei fuochi di notte, perché si trattava di far sparire i cadaveri ... venivano bruciati ... oppure fatti esplodere con la dinamite, oppure ... sepolti in tombe comuni ... decisero poi di far sparire i corpi dei loro prigionieri gettandoli vivi nelle acque dell’Atlantico ...*”), José Luis Garcia (“... *venivano portati agli aeroporti che aveva la Marina ... venivano fatti salire sugli aerei ... e ... gettati ... al mare ...*”), Ramon Torre Molinas (“... *venivano gettati in mare in quello che si conosce come voli della morte ... questo era il sistema abituale presso la Scuola di Meccanica della Marina ...*”) e Lisandro Raul Cubas che, avendo tentato di avvelenarsi con una capsula di cianuro appena trascinato nell’E.S.M.A. (tentativo evidentemente

ritenuto riuscito dagli aggressori, anche a causa della perdita di sensi dovuta invece ad un colpo assestatogli al capo), aveva poi ripreso i sensi nel sotterraneo della palazzina degli ufficiali ritrovandosi su un mucchio di cadaveri, evidentemente di sequestrati dei quali era stata decisa ed eseguita l'eliminazione.

Anche per la E.S.M.A., come per il complesso insieme dei C.C.D. operativi sotto le giunte militari, una precisa determinazione del numero dei soggetti sequestrati e di quelli di loro mai più riapparire non è stata finora possibile (per l'occultamento e dispersione dei cadaveri delle vittime, in gran numero ancora non ritrovati, e l'opera di depistaggio ed occultamento operata durante e dopo la dittatura, dai soggetti ed enti coinvolti).

Tuttavia,

a) quanto al numero dei detenuti:

dalle deposizioni dei sopravvissuti alla detenzione presso detto ente e dalle indagini svolte dalla C.O.N.A.D.E.P. (v. relazione in atti e deposizione teste Ruiz Guinazu) -considerato il fatto che i singoli sequestrati venivano "individuati" con numerazione che da 1 giungeva a 1.000 per poi ricominciare e considerato che nel periodo dal marzo 1976 al dicembre 1983 detta numerazione ricominciò per cinque volte- il numero dei sequestrati fu certamente molto prossimo alle cinquemila unità (circa 4.700, secondo il teste Moretti);

b) quanto al numero dei prigionieri assassinati della E.S.M.A. nell'ambito del "Processo di riorganizzazione nazionale" :

- dalle deposizioni in atti dei già sopra elencati sopravvissuti sulla regolarità dell'avviamento di prigionieri ai voli della morte del mercoledì;

- dal rapporto C.O.N.A.D.E.P.,

- dalla deposizione della teste Magdalena Ruiz Guinazu, membro della C.O.N.A.D.E.P. e, quindi, portatrice di informazioni di prima mano circa i risultati delle indagini sulle persone scomparse detta commissione non riuscì, restituita la democrazia, a rintracciare più di mille persone sopravvissute alla E.S.M.A.;

- dalla considerazione che le particolari circostanze, modalità e finalità (inquisitorie contro la sovversione, di "recupero" dei sovversivi ritenuti recuperabili, di soppressione degli altri) della detenzione presso la E.S.M.A. impongono, oltre ogni ragionevole dubbio, di ritenere soppressi come irrecuperabili tutti i sequestrati mai più riapparire presso le famiglie, gli ambienti sociali abituali, in alcun luogo in Argentina o all'estero neppure dopo il ripristino della democrazia;

- dalla deposizione del teste sopravvissuto Mario Cesar Villani (“... all’inizio (dell’attività dell’E.S.M.A. come C.C.D., n.d.r.) non è sopravvissuto quasi nessuno ... non esisteva nemmeno ... processo di recupero (dei supposti “sovversivi” sequestrati, n.d.r.), parliamo dell’inizio della dittatura, quanto (in seguito, n.d.r.) ebbe inizio questo processo di recupero ... cominciò a venire fuori della gente ...” e “... all’inizio della dittatura non so quale sia stata la percentuale di persone che si salvavano, ma non credo che abbia superato il 5%. Non c’è una risposta unica per tutto il periodo dell’E.S.M.A. (marzo 1976-dicembre 1993, n.d.r.), è molto variabile ...”, ancora “... all’inizio quando stavo all’E.S.M.A. (fu sequestrato nel marzo 1979, n.d.r.) ci fu un periodo in cui quasi il 60% dei detenuti si salvava ...”, ma, in altro periodo “... aveva salva la vita una percentuale intorno al 20% ...”);

- dalla deposizione del teste Verbitsky (particolarmente informato per avere seguito, come giornalista, le ricostruzioni dei fatti della dittatura effettuate dalle restaurate autorità democratiche), secondo il quale i prigionieri il cui sequestro ebbe esito mortale presso l’ente che interessa sarebbero stati fra i 2.000 ed i 3.000;

da tutti i suddetti elementi, si deve pervenire alla conclusione che la percentuale di assassinati tra i prigionieri dell’ente militare in questione certamente non sia stata inferiore a quella elevatissima del 20%, il che impone di qualificare l’esito mortale come termine altamente probabile della vicenda di ciascun sequestro, e già presente come tale nelle previsioni di chi vi dava origine e di chi direttamente ne gestiva le fasi conformandone le modalità all’ottica e finalità imposte dal “Processo di riorganizzazione nazionale”).

Dalle risultanze sopra elencate, risulta chiaramente come presso la E.S.M.A. venisse realizzato, ordinariamente, dopo il sequestro l’intero ciclo delle possibili vicende di una arbitraria detenzione fino ai possibili esiti sempre altrettanto arbitrariamente “decretati”:

- della rimessione in libertà, come nel caso dei testi Mario Cesar Villani (dopo un percorso di “recupero”), Graciela Dora Ojeda, Leopoldo Gullo, Horacio Peralta, Susana Burgos Molina (dopo un periodo di “recupero” durante il quale dovette occuparsi delle sequestrate incinte), Sara Solar Osatinsky e Nilde Noemi Actis Goretta (entrambe dopo un periodo di “recupero”), Anna Maria Martì;

- dell’inserimento in un processo di “recupero” presso lo stesso C.C.D. (talvolta poi seguito dalla liberazione), consistente nell’inserimento in un (prima “mini” e poi “maxi”) staff addetto a forme varie di collaborazione con la struttura C.C.D., come nei casi dei testi Mario Cesar Villani, Victor Bastera, (cui furono assegnati lavori in un

laboratorio di stamperia e fotografia), Actis Goretta (inserita nello stesso laboratorio e poi al lavoro in una abitazione “bottino di guerra”), Marta Remedios Alvarez e Lila Vitoria Pastoriza (addette alla realizzazione di una rassegna stampa su argomenti politici), Beatrix Elisa Tokar (addetta a lavori di segreteria), Susana Burgos Molina;

- della messa a disposizione del P.E.N. o della magistratura (con prosecuzione della privazione della libertà, in entrambi i casi, in centri di detenzione “ufficiali” in forme protette da garanzie legali –anche se nel secondo caso non da garanzie giurisdizionali ed a tempo indeterminato- ma, comunque, dalla “riapparizione” rispetto alla famiglia ed alla società), come nel caso della teste Hebe Lorenzo (poi definitivamente “scarcerata”);

- ovvero della uccisione con soppressione o meno del cadavere (nel qual caso neppure la morte poneva fine alla “desaparicion”), nei casi di tutti coloro pei quali veniva ritenuto impraticabile il “recupero” e necessario l’annientamento e delle donne che in loco partorirono ed alle quali furono sottratti i neonati.

4- Sull’ E.S.M.A. in particolare. Inquadramento nell’ambito delle strutture della repressione. Strutturazione del C.C.D. e posizione degli imputati al suo interno.

All’atto della instaurazione della dittatura militare, per il perseguimento delle finalità del “Processo di Riorganizzazione Nazionale” i poteri e le responsabilità del controllo e della repressione delle opposizioni e del loro “aniquilamiento”/annientamento vennero distribuiti tra le diverse Forze Armate secondo un criterio di territorialità.

Il teste Luis Garcia, come già detto ufficiale di stato maggiore dell’Esercito argentino all’epoca dell’instaurazione della dittatura e, quindi, particolarmente informato dei fatti relativi all’organizzazione delle Forze Armate (aveva anzianità pari a quella dell’ammiraglio Massera, insegnò presso la Scuola di Difesa Nazionale e la stessa E.S.M.A., nel 1976 e 1977) ha riferito che:

- fin dal 24.03.1976 (e fino alla caduta del regime) i militari golpisti divisero tutto il paese in cinque zone, ogni zona in sub zone, ogni sub zona in aree;

- i poteri suddetti sulla zona uno –la più importante in quanto la più popolosa e comprensiva della capitale federale Buenos Aires, della sua provincia e della Pampa- vennero attribuiti all’Esercito, al comando del generale Suarez Mason, anche in considerazione della sua tradizionale posizione di supremazia sulle altre Forze Armate;

- eccezionalmente, la E.S.M.A., ente della Marina Militare, pur sita all’interno della zona uno, e costituente di questa la sub zona 3.3.2. fu

lasciata autonoma rispetto al generale potere di supremazia dell'Esercito, non solo per quanto riguardava le funzioni di scuola militare, ma anche quanto al settore costituente il già descritto C.C.D. e cioè, specificamente, quanto ai poteri ed alle attività connesse a controllo, repressione ed annientamento delle opposizioni (ciò, a quanto risulta dal materiale probatorio in atti, per soddisfare almeno in parte le ambizioni dell'ammiraglio Massera che, per la appena ricordata tradizionale posizione di primazia dell'Esercito tra le Forze Armate, aveva dovuto accettare che la presidenza della prima giunta militare venisse assunta dal generale Videla);

- la E.S.M.A. era, testualmente: “... *un gioiello della Marina per questo Massera la colloca nel centro nevralgico della repressione nella capitale ... e mette dentro le persone più affidate ... che avrebbero compiuto* (eseguito, evidentemente, n.d.r.) *tutti i suoi ordini contro la sovversione ... il programma era di annientamento generale ... così questa Scuola di Meccanica della Marina si organizza ... come una specie di centro di detenzione clandestina ...*”;

- per detto ente fu mantenuta una catena di comando che dal più alto ufficiale dell'arma pro-tempore, l'ammiraglio Massera, discendeva attraverso il comandante delle operazioni navali, contrammiraglio Antonio Vañek, estraneo come il primo all'organigramma dell'ente di cui si tratta, il comandante della scuola, di nome Chamorro, ormai deceduto, il responsabile delle attività di C.C.D. della sub zona 3.3.2. (nome militare attribuito all' E.S.M.A.), capitano di vascello Jorge Raul Vildoza, ed il suo immediato sottoposto capitano di corvetta Jorge Eduardo Acosta, che direttamente comandava il restante personale del settore C.C.D. (tutto della Marina, tranne il Febres aggregato in quel tempo alla Marina Militare, ma inquadrato ed appartenente quale ufficiale di intelligence alla Prefettura Navale, analoga al nostro Corpo delle Capitanerie di Porto), personale del quale faceva parte, tra gli altri, il tenente Ignacio Alfredo Astiz.

Questi contributi probatori del teste Garcia -anche quanto all'indicazione di un organigramma di catena di comando (peraltro risultante, come ovvio, da documenti ufficiali delle Forze Armate) diretta, senza biforcazioni, e quindi relativa ad una struttura unitaria compatta e non a cellule reciprocamente autonome e funzionalmente indipendenti- hanno trovato riscontro in quelli forniti dal teste Luis Eduardo Duhalde, anche egli particolarmente qualificato per avere conosciuto i fatti nella qualità di Segretario di Stato del primo governo della restaurata democrazia argentina ed avvalendosi anche di

documentazione e risultati di indagine acquisiti con procedure ufficiali dalla già menzionata C.O.N.A.D.E.P..

L'appartenenza esclusiva del settore C.C.D. dell'E.S.M.A. alla Marina Militare ed suo pieno inserimento nella catena di comando di tale forza armata emergono chiaramente anche dalla deposizione di Duhalde, sui cui contenuti complessivi si può qui riprodurre la puntuale e fedele sintesi offertane dalla sentenza impugnata: “... *Massera ... era molto ambizioso e l'E.S.M.A. era il suo fiore all'occhiello; poiché nell'ambito delle Forze Armate la Marina era considerata meno dell'Esercito ... Massera (che pure aspirava alla presidenza) ritenne che mostrando la grande efficienza repressiva dell'E.S.M.A., la stessa Marina ne avrebbe guadagnato in termini di prestigio e di peso politico; l'equazione era: maggiore repressione – maggiore potere. Paradossalmente proprio per l'ambizione di Massera, oggi si fanno molte più cose sull'E.S.M.A. che non su altri tremendi C.C.D. di competenza dell'Esercito o dell'Aeronautica ... Massera voleva che altri, vicini al potere, sapessero quanto stavano lavorando bene all'E.S.M.A.; per tale ragione vi accompagnava in visite guidate industriali, vescovi, personaggi della società che avevano appoggiato il golpe, delegazioni militari e, perfino, ambasciatori dei paesi che avevano aderito al “Piano Condor” (convenzione tra stati a regime autoritario o dittatoriale dell'america latina che si erano impegnati a darsi la massima reciproca collaborazione nella lotta alla “sovversione” interna a ciascuno di essi), mostrando i prigionieri come un trofeo di guerra...”.*

Sempre Duhalde, testualmente: “... *il grupo de tarèa* (significativamente indicato al singolare, quale unico e compatto organismo operativo presso il settore C.C.D. in questione) *fece la sua apparizione unitamente al colpo di stato del 24.03.1976 ...*”; e “...*grupo de tarèa 3.3.2* (ancora indicazione di un unico gruppo operativo, designato con la sigla numerica che identificava anche la E.S.M.A., presso la quale era costituito) ... *all'interno dello schema di questo grupo de tarèa ... incaricato di tutta questa repressione illegale ... questa specie di brigata speciale e task force ... era un gruppo militare operativo ... diviso in tre sezioni ... una di intelligence ... un'altra operativa ... e un'altra che loro chiamavano di logistica ... quella che si appropriava dei beni delle persone scomparse ...*”; e, ancora, “... *nessuno dei membri del grupo de tarèa ... è stato membro ... casualmente ... era una forza di élite ... l'élite consisteva proprio ... nei precedenti che avevano ... nella repressione illegale ... e anche nella convinzione che avevano in questo piano sistematico di sterminio ...*”; e, infine “... *l'edificio nel quale funzionava il grupo de tarèa ... lo spazio*

... non era poi così ampio ... ciò indica che si trattava di un gruppo compatto ... stavano tutti nello stesso luogo ... non è che il servizio di intelligence fosse in un posto e l'altro servizio in un altro, vivevano insieme ... a volte uscivano insieme perfino quattro o cinque gruppi ... a fare delle operazioni di sequestro ... e se per esempio veniva fuori qualche informazione uscivano in quel momento quelli che c'erano ...".

Nello stesso senso sostanzialmente ha deposto il teste Horacio Verbitzky al corrente dei fatti per avere lavorato, sotto la dittatura, per un'agenzia di stampa clandestina e per avere proseguito, anche dopo il ripristino della democrazia le proprie indagini giornalistiche sui misfatti del regime seguendo le indagini svolte o disposte dalle istituzioni e compiendone autonomamente altre come nel caso dell'intervista al capitano Scilingo, pubblicata sotto il già menzionato titolo de "Il volo".

Questo teste pur avendo ricordato che presso la E.S.M.A. operava anche la intelligence "ufficiale" formale e legale della Marina Militare ("Servizio Informazioni Navali"), ha però sottolineato che: *"... il gruppo operativo principale non era quello della via formale ma quell'altro (anche qui designato al singolare, come unico in loco per genere e particolari funzioni, n.d.r.) della via informale del capitano Acosta che era in legame personale con l'ammiraglio Massera ..."* e *"... Massera ... era non soltanto il capo ufficiale (in quanto "capo" della Marina Militare, n.d.r.) ma il capo reale (del gruppo del capitano Acosta, n.d.r.), lui era il legame permanente con quelli del grupo de tarèa (sempre, significativamente, al singolare, n.d.r.) dell'E.S.M.A., questo gruppo era un gruppo di lealtà personale verso di lui..."*.

Il fatto che, nonostante la presenza presso la E.S.M.A. anche di personale dell'intelligence "ufficiale" della Marina quello che gestiva le operazioni proprie del C.C.D. era il grupo de tarèa 3.3.2 emerge anche dal contenuto della deposizione del teste sopravvissuto ad un periodo di detenzione illegittima in loco Lisandro Raul Cubas che ha affermato per esperienza diretta (nel periodo di "recupero" impostogli dai sequestratori, addetto prima a trascrizioni di intercettazioni e poi alla composizione di rassegna stampa e, quindi a diretto contatto col personale militare addetto al C.C.D. e con la sua documentazione) che non era il Servizio Informazioni Navali ma proprio il suddetto grupo de tarèa *"... che stabiliva quello che bisognava fare ... il sequestro ... i pedinamenti, le intercettazioni telefoniche, degli interrogatori, delle torture ..."* ed operava con tale potenza ed autonomia che *"... hanno allestito, per esempio, il Centro Pilota (un centro destinato al controllo dei sovversivi fuoriusciti all'estero, a quanto risulta in atti), che era un ufficio che gestiva proprio il grupo di tarèa dell'E.S.M.A. (vi fu*

assegnato per un periodo proprio l'imputato Astiz, secondo inconfutate risultanze processuali, n.d.r.) e che si trovava all'interno dell'Ambasciata Argentina a Parigi ...”.

Sulla unicità e compattezza dell'unità (in senso militare) addetta alle attività proprie del C.C.D. creato presso l'ente in questione, così ancora lo stesso teste “... c'era un grupo de tarèa, una task force specifica per ... la guerra (evidentemente, quella specificamente programmata per il “Processo di Riorganizzazione Nazionale”, quella da condurre fino all'“aniquilamento”, n.d.r.) contro la sovversione ... il task force 3.3.2. ...” e “... il capo della (quindi, evidentemente unica per genere e funzioni, n.d.r.) task force dell'E.S.M.A. ... capitano di fregata Jorge Acosta...”.

La consistenza unitaria della task force, l'esistenza presso l'ente in questione di un solo grupo de tarèa, di una sola unità militare che, affidataria delle funzioni del C.C.D., catturava, tratteneva in sequestro, derubava, torturava, inquisiva, uccideva od avviava alla uccisione o a migliore destino, privava dei neonati le vittime ha trovato ulteriore inconfutabile conferma nel fatto che i sopravvissuti al più o meno lungo sequestro presso il C.C.D. in questione (anche quelli che, costretti alle forme di collaborazione di cui s'è detto, ebbero occasione di frequentare gli uffici di staff del personale dell'azione repressiva e, a volte, anche i documenti di essa) hanno parlato sempre di esistenza ed operatività di un unico e solo gruppo, quello in cui erano inquadrati tutti gli odierni imputati (i cui nomi, quando tutti e quando almeno alcuni non mancano mai nelle testimonianze dei presenti ai fatti del C.C.D.) ad eccezione del Vañek (che rispetto al gruppo era, però, in rapporto esterno qualificato da supremazia gerarchica), di una unica catena di comando indefettibilmente passante, quanto ai gradi massimi dell'organigramma interno al C.C.D., per gli imputati Vildoza ed Acosta.

Si vedano, in particolare, le deposizioni di:

- Marta Remedios Alvarez, che vide Vañek visitare più volte i luoghi di tortura ed ha ricordato un solo grupo de tarèa ivi operante, comandato da Vildoza e dal sottoposto Acosta e comprendente Febres ed Astiz;

- Victor Basterra, anch'egli memore di un unico grupo de tarèa, quello di cui facevano parte Vildoza, Acosta, Astiz e Febres;

- Mario Cesar Villani, memore di un unico grupo de tarèa, del quale ha ricordato come componenti Vildoza, Acosta e Febres;

- Lisandro Raul Cubas, che ha ricordato solo un grupo de tarèa, di cui erano parte Vildoza, Acosta ed Astiz;

- Tokar Beatriz Elisa, che ha riferito di un unico grupo de tarèa del quale facevano parte gli imputati Vildoza, Acosta, Astiz e Febres;

- Lila Vitoria Pastoriza, Graciela Beatriz Daleo e Susana Burgos Molina, Maria Alicia Milia, Sara Solar Osatinsky, che sul punto hanno reso dichiarazioni corrispondenti a quelle della Tokar.

La struttura del grupo de tarèa del C.C.D. era articolata ma, come ha puntualmente riferito, il teste Cubas ha direttamente osservato che “... *tutti gli ufficiali ... espletavano anche altri tipi di attività, anche se erano divisi in tre settori: il settore intelligence (da non confondere con il ben distinto “Servizio Informazioni Navali”, estraneo al C.C.D. sia quanto a gestione sia quanto ad operazioni e che da questo attingeva eventuali informazioni, n.d.r.), il settore logistica e poi ... il settore operativo (quello precipuamente destinato alle operazioni all’esterno, n.d.r.), quando si portavano a compimento le operazioni (cioè, le attività esterne di pedinamento, cattura e simili, n.d.r.) partecipavano congiuntamente ...*” e, ancora testualmente: “... *l’unità di intelligence era quella che attraverso le dichiarazioni dei torturati o anche attraverso altre attività di indagine ordinavano chi erano le persone che dovevano essere sequestrate ... i gruppi operativi ... che partecipavano direttamente ai sequestri era composto da marinai di tutta la struttura navale che turnavano ogni tre mesi (v. anche teste Alvarez). Il personale effettivo permanente era il personale dell’intelligence, di logistica, quindi nelle operazioni (cioè per quanto sopra nei sequestri, n.d.r.) partecipavano tutti i membri della Marina proprio per questo principio ... che tutti dovevano essere intervenuti (evidentemente compromessi, coinvolti), quello che loro chiamavano il “patto di sangue” ...*”.

Su tale articolazione della “unità” militare addetta al C.C.D. hanno riferito anche le testi Lila Vitoria Pastoriza che ha riferito sui suoi settori “... *delle operazioni, quello di intelligence ... il cui compito era torturare per ottenere informazioni, quello logistico ...*”.

Tuttavia, come si è già in parte visto e meglio si vedrà in seguito, l’articolazione che suddivideva il personale dell’unità per compiti precipui non impediva che lo stesso personale partecipasse anche ad attività di altri settori della stessa unità.

Il complesso delle testimonianze dei presenti ai fatti del C.C.D. ha, quindi, reso evidenti due punti:

- l’unicità (pur nella variazione parziale della composizione soggettiva relativa ai “turnisti”) del “gruppo” militare che aveva esclusiva competenza per le attività del C.C.D.;

- il fatto che quando in alcune dichiarazioni si parla al plurale di gruppi operativi tale espressione è intesa ad indicare non una pluralità di “unità” militari addette all’unico C.C.D, bensì alle frazioni dell’unico settore operativo (eventualmente integrate da elementi dei settori

intelligence e/o logistico, come meglio si vedrà in seguito) di volta in volta impegnate in determinate specifiche operazioni (pedinamenti, osservazioni, sequestri) all'esterno del C.C.D..

Il complesso delle risultanze sull'argomento chiarisce, altresì, il significato reale delle dichiarazioni sul punto del teste Adolfo Luis Bagnasco che, comunque,:

- al di là degli equivoci e delle imprecisioni riguardanti unicamente i numeri identificativi attribuiti all'unità operante nel C.C.D. presso l'E.S.M.A. ed alle sue sezioni (il teste non fu mai sequestrato dalla "repressione", ed ha riferito su fatti percepiti non direttamente ma attraverso testimonianze raccolte, quale giudice federale, nel corso dei già ricordati processi per alterazione di stato) fa comunque riferimento certo ad una singola "unità" operante, suddivisa in sezioni ("*... da lì si dividevano altri gruppi ...*"),

- precisa che il grupo de tarèa 3.3.2. (al cui interno operavano, come lo stesso teste ha espressamente e minuziosamente ricordato, gli imputati Vildoza, Acosta Astiz e Febres) era quello che gestiva le attività proprie di C.C.D. "*... era soprattutto un gruppo di intelligence militare (da non confondersi, come già segnalato, con il legittimo ed "ufficiale" Servizio Informazioni Navali, n.d.r.) ... incaricato puntualmente di interrogare e di ottenere informazioni dalle persone alloggiate all'interno dell'E.S.M.A ... questo gruppo si occupava anche dei sequestri delle persone ...*".

Le risultanze processuali (tra le quali particolarmente concludenti le deposizioni dei testi Bastera, Alvarez, Burgos, Osatinsky, Tokar, Cubas, Actis Goretta, che ebbero conoscenza dei personaggi sui quali hanno riferito grazie al fatto che, ammessi al già menzionato percorso di "recupero" e, quindi alla frequentazione degli uffici e luoghi frequentati dagli imputati ed al contatto diretto con questi ultimi –addirittura in occasioni conviviali comuni, v. teste Burgos Molina- e con le loro "manifestazioni" all'interno del C.C.D. ebbero modo di osservarne anche i rapporti e percepirne discorsi anche a loro non direttamente indirizzati):

- non hanno chiarito esattamente l'entità numerica del personale costituente l'unica unità militare operante nel settore C.C.D. dell'E.S.M.A., anche per il sistema di turnazione che imponeva accanto alla ordinaria tendenzialmente stabile presenza di vari soggetti (impegnati ovviamente in funzioni necessariamente stabili quali quelle direttive, organizzative, di programmazione, quella precaria dei "trimestrali" ovviamente inseriti in prevalenza nella fase della esecuzione -all'esterno: sequestri e pedinamenti, all'interno eventualmente torture ed interrogatori- delle operazioni e direttive

programmate), si può tuttavia presumere che il numero dei soggetti coinvolti nel tempo sia stato elevato;

- hanno tuttavia chiarito che certamente operarono presso l'E.S.M.A., in posizioni necessariamente stabili perché legate alla pianificazione ed organizzazione delle attività dell'unica suddetta unità militare, gli imputati:

1) Vildoza, capitano di vascello, direttamente dipendente dal comandante della E.S.M.A. ammiraglio Chamorro (ormai deceduto, già menzionato), alla testa del personale specificamente addetto al C.C.D., capo del relativo settore di intelligence e direttamente sovraordinato all'imputato Acosta (testi: Garcia, secondo quanto verificato nella qualità di presidente del già menzionato C.E.M.I.D.A. dopo la caduta del regime; Bagnasco, secondo quanto accertato nella qualità di giudice nei già menzionati processi per alterazione di stato dei neonati di donne sequestrate e fatte definitivamente scomparire; Ruiz Guinazu, secondo quanto accertato attraverso le indagini della C.O.N.A.D.E.P. della quale era membro; Verbitzky, secondo quanto accertato con le proprie inchieste giornalistiche durante e dopo la caduta della dittatura; Basterra, per diretta esperienza del tempo in cui si trovò sequestrato (v. al capitolo 3) presso il C.C.D. che interessa e che ha ricordato l'imputato in questione anche col nomignolo di "Gaston"; Cubas, per diretta esperienza del tempo in cui si trovò sequestrato (v. al capitolo 3) presso il C.C.D. che interessa; Tokar, per diretta esperienza del tempo in cui si trovò sequestrato (v. al capitolo 3) presso il C.C.D. che interessa; Daleo, per diretta esperienza del tempo in cui si trovò sequestrato (v. al capitolo 3) presso il C.C.D. che interessa del fatto in particolare che l'imputato in questione, soprannominato "Gaston", partecipò anche personalmente a sequestri e torture e sull'aver appreso della sua partecipazione anche al tentativo di sequestro di tale Daniel Vasquez detto "Aniato", rimasto ucciso nell'occasione; Burgos Molina, per diretta esperienza del tempo in cui si trovò sequestrato (v. al capitolo 3) presso il C.C.D. che interessa; Milia, per diretta esperienza del tempo in cui si trovò sequestrato (v. al capitolo 3) presso il C.C.D. che interessa; Actis Goretta per diretta esperienza del tempo in cui si trovò sequestrato (v. al capitolo 3) presso il C.C.D. che interessa; Osatinsky, per diretta esperienza del tempo in cui si trovò sequestrato (v. al capitolo 3) presso il C.C.D. che interessa, esperienza comprensiva della presenza di Vildoza alla sua tortura;

2) Acosta, capitano della marina militare argentina, inferiore in grado e diretto subordinato di Vildoza nella gerarchia dell'unità militare operante del C.C.D. di cui si tratta (testi: Garcia, Bagnasco –che ha

ricordato Acosta come l'aguzzino soprannominato "el tigre"-, Ruiz Guinazu, Verbitzky, Basterra, Cubas –che ha ricordato l'imputato in questione come colui che per primo lo sottopose a tortura e come il capo del settore di intelligence-, Tokar, Pastoriza –che ne ha ricordato i soprannomi di "Santiago", "Tigre", "Annibal"; Daleo -che ha ricordato che l'imputato, aveva personalmente ed in molti casi partecipato a sequestri e praticato torture, le si era presentato col proprio nome e coi soprannomi di "el tigre" e di "Santiago", presenziò ad una seduta delle torture inflitte, la minacciò "*... ti diamo un pentonaval e te ne vai su ...*" -con evidente riferimento ai già menzionati c.d. "voli della morte-; Burgos Molina, -che ha riferito "*... la persona di cui avevo più paura... è Acosta ... nel campo di concentramento (così definito il C.C.D., n.d.r.) era praticamente il padrone della vita e della morte ... diceva "noi parliamo col bambino Gesù" che gli diceva chi sarebbe rimasto in vita e chi no ...*"-; Milia –che ha ricordato che il predetto era a capo del settore della intelligence e assistette alla sua tortura, inflittale in presenza di un medico, sorseggiando un whisky-; Osatinsky -che ha ricordato di essere stata torturata personalmente da Acosta-; Actis Goretta –che ha riferito di avere riconosciuto dalla voce il predetto tra le persone presenti in una occasione in cui, incappucciata, era sottoposta a tortura-; Alvarez –che ha riferito della partecipazione diretta anche di Acosta, che incuteva timore anche ai suoi stessi sottoposti, ai sequestri ed alle operazioni dei c.d. "trasferimenti/traslados"-;

3) Astiz, tenente della marina militare argentina, inferiore in grado e diretto subordinato di Acosta nella gerarchia dell'unità militare operante nel C.C.D. di cui si tratta (testi: Garcia, Bagnasco, Ruiz Guinazu, Verbitzky, Urien, Duhalde -il quale ultimo ha in particolare riferito, secondo quanto emerso nelle inchieste governative successive alla caduta del regime ed a lui noto per la funzione di Segretario di Stato per i Diritti Umani, che Astiz fu un membro di spicco dell'unità "grupo de tarèa" in questione, tanto che successivamente, venne aggregato ad un centro pilota per il controllo degli oppositori e/o sovversivi fuoriusciti e dei loro circoli, centro che la Marina Militare aveva creato ed allocato nel 1978 presso l'Ambasciata Argentina in Parigi-; Angela Boitano, appartenente all'associazione dei familiari dei desaparecidos –che ha ricordato le manovre di Astiz per infiltrarsi nell'organizzazione che si riuniva presso la chiesa della Santa Cruz di Buenos Aires; Basterra –che lo ha ricordato anche coi nomignoli di "Gonzalo", "Rubio", "el cuervo", lo vide presente ed attivo presso la E.S.M.A. ed apprese che aveva personalmente preso parte alla cattura di diversi dei sequestrati-; Cubas –che lo vide sempre presente nel C.C.D. dall'ottobre 1976 alla prima metà

del gennaio 1879 e, cioè, per tutto il tempo della sua detenzione “clandestina”; Tokar -cui lo stesso Astiz dichiarò di aver fatto personalmente parte della frazione del grupo de tarèa che l’aveva catturata-; Pastoriza; Daleo –che ne ha ricordato il soprannome “Rubio” e che lo vide presenziare alla sua tortura, così come lo vide ripetutamente entrare ed uscire la notte del 08.12.1977 dalla sala dove erano sottoposte a tortura, ne sentiva le urla, persone catturate, nella serata dello stesso giorno, presso la chiesa di Santa Cruz di Buenos Aires nel corso di una riunione della associazione dei familiari dei desaparecidos; Burgos Molina –che seppe in anticipo della partecipazione dell’imputato in questione all’operazione della chiesa della Santa Cruz, perchè designata dall’imputato Acosta a parteciparvi con Astiz ed aiutarlo a spacciarsi per parente di un desaparecido compito cui si sottrasse adducendo come pretesto la propria notorietà personale nell’ambiente che si intendeva aggredire, che avrebbe posto in pericolo l’operazione e lo stesso Astiz, che perciò venne accompagnato da altra prigioniera del C.C.D.-; Milia – che ne ricorda il soprannome di “Rubio” e seppe preventivamente che egli avrebbe portato a termine l’operazione presso la chiesa della Santa Cruz del 08.12.1977-; Osatinsky –cui Astiz rivelò di aver fatto personalmente parte della frazione del gruppo di tarèa che l’aveva catturata-);

4) Febres, funzionario di intelligence della Prefettura Navale (ente di cui già s’è detto) aggregato alla unità militare costituita dalla Marina Militare per le attività di C.C.D. presso la E.S.M.A. (testi: Garcia, Bagnasco, Verbitzky, Urien, Duhalde -il quale ultimo ha riferito che secondo le testimonianze raccolte nelle inchieste governative Febres si occupava delle sequestrate che dovevano partorire e dei loro neonati; Basterra –che ne ha ricordato i soprannomi “Gordo”, “Gordo Daniel” e “Selva”, che lo ha indicato tra i torturatori del C.C.D. in questione, che lo ha indicato come colui che per primo lo sottopose a tortura; Tokar – che ha lo ha ricordato come partecipe del gruppo di uomini che per primo la torturò e percosse appena giunta al C.C.D.; Pastoriza, Burgos Molina e Milia -che lo hanno indicato come l’ufficiale che gestiva le donne incinte, i parti ed i neonati, nonché la sottrazione di questi ultimi-; Daleo –che lo ha ricordato tra i sequestratori e torturatori più attivi oltre che come l’ufficiale cui faceva capo la gestione delle donne incinte-; Osatinsky –che lo ha indicato come colui che appena giunta al C.C.D. dell’E.S.M.A. la denudò preparandola per la tortura e come colui che si occupava delle donne incinte e dei loro neonati e che, in particolare, sottrasse alla sequestrata Susanna Pegoraro, nell’immediatezza del parto, la neonata partorita; che ha, inoltre, riferito di avere rinvenuto nella

scrivania di Febres, negli uffici del C.C.D. ai quali aveva avuto accesso dal momento della ammissione alle attività impostele nella fase del “recupero”, un quaderno di appunti nel quale il predetto aveva particolareggiatamente annotato le modalità di proprie attività di tortura-; Actis Goretta –che ne riconobbe la voce tra quelle dei suoi aguzzini in una delle occasioni in cui, incappucciata, venne sottoposta a tortura dopo il sequestro nel C.C.D. e che lo ha indicato come l’ufficiale che si occupava della gestione delle partorienti e dei loro neonati-.

Le risultanze processuali hanno altresì evidenziato la relazione tra l’imputato Vañek, all’epoca dei fatti per cui è processo contrammiraglio della Marina Militare argentina, capo delle “Operazioni Navali” e “secondo” dell’ammiraglio Massera già al tempo del “golpe” del marzo 1976 (testi, non smentiti: Bagnasco, Garcia, Verbitzky; risultanze delle indagini della CONADEP) ed il complesso delle attività di realizzazione delle attività e modalità delle funzioni repressive del C.C.D. in questione.

È pacifico che il predetto, proprio per la posizione apicale nella forza armata di appartenenza, non era inserito negli organici della E.S.M.A. e, tantomeno, in quelli della “task force/grupo de tarèa” della Marina Militare garante della funzionalità del C.C.D. attivo all’interno di detta scuola;

tuttavia:

1) a lui facevano capo, tutte e senza eccezioni, le “Operazioni Navali”, e cioè, indiscutibilmente, tutte le attività strategiche della Marina Militare, dal dispiegamento ed azione della flotta in mare, a quelle ovunque e comunque compiute da unità della Marina nell’ambito di attività militari in tempo di guerra e di pace, di azione bellica contro nemici esterni, di azione di guerriglia o antiguerriglia anche all’interno del paese, di intelligence connessa e funzionale alle precedenti;

2) all’epoca dei fatti pei quali è processo ed a cominciare dal 24.03.1976, data del “golpe” in questione, precipua attività delle Forze Armate argentine e, tra esse, della Marina Militare, come già evidenziato, fu quella della lotta alle forze che la dittatura individuò come opposizione/sovversione interna allo stato e, quindi, quella della repressione di una parte della popolazione (fino allo “aniquilamiento”, alla soppressione fisica dei “nemici”) perseguita nei modi e con gli strumenti (tra i quali i C.C.D.) già precedentemente sintetizzati, sicché anche le attività di tale natura svolte dalla Marina Militare fecero necessariamente capo all’imputato di cui si tratta e riferimento alle direttive che egli trasmetteva quale secondo grado gerarchico nella catena di comando tra il massimo vertice della Forza Armata di

appartenenza (che nella specie era anche componente della giunta dittatoriale) ed i comandi dipendenti;

3) come già ricordato, il C.C.D. dell'E.S.M.A., in particolare era “... *un gioiello della Marina per questo Massera lo colloca nel centro nevralgico della repressione nella capitale ... e mette dentro le persone più affidate ... che avrebbero compiuto tutti i suoi ordini contro la sovversione ...*” (teste: Garcia) tanto che il nucleo centrale, la colonna portante e stabile permanentemente operante (integrata dai “turnisti”) della “task force/grupo de tarèa” che vi operava era stata composta in modo da costituire un gruppo di lealtà personale verso il comandante in capo della Marina Militare e “triumviro” della prima “giunta” militare ammiraglio Massera (teste Verbitzky); sicché a maggior ragione necessariamente il capo delle “Operazioni Navali” dovette seguirne personalmente vicende e attività di ogni genere con particolare attenzione, onde assicurare che esse si svolgessero in piena conformità alle direttive del massimo vertice della Forza Armata di appartenenza, considerando che (teste, non smentito: Duhalde) l’ammiraglio Massera pretendeva dal C.C.D. in questione la massima efficienza repressiva a fini di incremento del prestigio della Marina Militare nell’ambito delle Forze Armate e di promozione delle sue personali ambizioni di prossimo conseguimento della presidenza della giunta;

4) fu proprio Vañek (come già esposto nel precedente capitolo 2), del resto, che nell’imminenza del “golpe” si incaricò rappresentare agli ufficiali della Marina Militare il “programma” della giunta comprensivo della eliminazione dei pretesi oppositori/sovversivi ed addirittura della modalità dell’eliminazione consistente nei c.d. voli della morte, destinati a garantire, insieme, l’uccisione delle vittime quanto la scomparsa dei cadaveri (teste Verbitzky, su quanto riferitogli dal già citato Scilingo, v. al capitolo 2);

5) le funzioni del predetto ne facevano il necessario tramite delle direttive del comandante in capo della forza armata di appartenenza e lo rendevano responsabile verso quest’ultimo della esecuzione di ciascun aspetto di esse (a mezzo, ovviamente, degli “anelli” della catena di comando interna alla “task force” o “grupo de tarèa” operante presso il C.C.D. come Vildoza ed i suoi sottoposti);

6) né si può dimenticare l’interesse a curare l’applicazione e rigorosa esecuzione nel C.C.D. di tutte le direttive (come già si è detto non pubblicizzate per evitare reazioni della società argentina e dei paesi stranieri) che necessariamente derivava allo stesso secondo più alto ufficiale operativo della Marina, a Vañek, cioè, dal fatto che da lui dipendeva anche il S.I.N., il servizio informazioni “ufficiale” e legittimo

della Marina Militare (teste, in particolare, Urien), ovvio beneficiario delle informazioni che il C.C.D. produceva estorcendole ai sequestrati in circostanze e con modalità che il S.I.N. non avrebbe potuto adottare in quanto legato all'esigenza formale di una parvenza di legalità;

7) le suddette funzioni dell'ufficiale in questione spiegano e traggono conferma dalla sua attestata reiterata presenza proprio nei locali del C.C.D. interno alla E.S.M.A. (testi: Alvarez, che vide più volte Vañek visitare i luoghi di detenzione e tortura del C.C.D. –sicchè, ovviamente, non potè ignorare le condizioni e modalità della vita dei sequestrati; Osatinsky, che vide il medesimo condurre anche altri ufficiali in visite ai medesimi luoghi di detenzione e tortura; si tratta di testi che ebbero l'opportunità di osservare quanto riferito nel corso delle attività e frequentazioni connesse al "percorso di recupero" loro imposto).

Si tratta di risultanze che coinvolgono pienamente l'imputato in quanto promotore e garante della conformità alle direttive di repressione del regime in generale e della Marina Militare in particolare- in tutte le attività del C.C.D. ed in tutte le loro modalità.

5- Le vittime dei delitti contestati; le circostanze della scomparsa; la morte.

Tutte le vittime dei delitti contestati scomparvero definitivamente, senza lasciare traccia, in concomitanza con un periodo di detenzione presso il C.C.D. della E.S.M.A.; sulle loro vicende, per quanto qui d'interesse, è emerso quanto segue.

A) Angela Maria Aieta:

madre di Dante Gullo notissimo dirigente del movimento "Gioventù peronista", dopo la cattura del medesimo (arrestato nel 1975, nell'imminenza del colpo di stato e trattenuto in un carcere "ufficiale", a disposizione del P.E.N., anche dalla dittatura per essere rimesso in libertà solo nel 1983, caduto il regime, teste la moglie Graciela Dora Ojeda) era impegnata, attivamente e notoriamente, sul fronte del miglioramento delle condizioni di vita non solo del figlio, ma anche degli altri detenuti politici (teste la nuora, Graciela Dora Ojeda).

Come ha testimoniato la Ojeda:

-il cinque agosto del 1976, quindici uomini penetrarono, armati, nell'abitazione della Aieta e la trascinarono via, non prima di essersi impossessati di gioielli ed altro;

-erano i primi tempi della repressione ed i familiari attesero il ritorno dell'anziana sequestrata, ne persero, invece, ogni traccia;

-solo anni dopo, appresero da Marta Remedios Alvarez che l'Aieta, come lei stessa, era stata detenuta all'ESMA, notizia poi confermata loro dalla coppia Peralta/Lorenzo (i due testi già menzionati).

Marta Remedios Alvarez ha testimoniato:

-nella “capucha” del C.C.D. in questione, ove ella si trovava sequestrata dal 26.06.1976, giunse nell’agosto dello stesso anno una donna di una certa età; la incontrò nel bagno comune, dove ai sequestrati era consentito togliersi il cappuccio che impediva loro la vista; poiché ella piangeva, la donna anziana l’avvicinò chiedendole se avesse bisogno di aiuto; ella stessa la riconobbe per la Angela Maria Aieta, già conosciuta un anno prima in occasione di un incontro sulle condizioni dei prigionieri politici (già tali precedentemente al golpe, nella forma “ufficiale” della detenzione a disposizione del P.E.N.) nel cui corso la predetta, presentatasi come la madre di Dante Gullo (personaggio ben noto all’epoca), aveva tenuto un discorso ai partecipanti;

-per un certo tempo la sentì chiamare (non è precisato se per nome o col numero di identificazione, attribuito a ciascun sequestrato) dalle guardie in occasione di accompagnamenti ai bagni, poi non la chiamarono più, né mai più le capitò di rincontrarla o di trovarne traccia nelle parole di alcuno;

-la scomparsa della donna, dalle chiamate e dagli incontri, fu di poco successiva alla data del 20.10.1976, quando al C.C.D. vennero fatti affluire contemporaneamente più di cento nuovi sequestrati, circostanza che rese necessario liberare molti dei posti già occupati da più vecchi detenuti, sicché i militari organizzarono un “traslado”.

Horacio Peralta ha testimoniato:

-nell’agosto 1976, nella menzionata “capucha” dove fu tenuto sequestrato insieme alla compagna Hebe Lorenzo dal 26 di quel mese, notò una donna di una certa età tentare di consolare i membri di una intera famiglia, genitori e figli che piangevano disperatamente;

-altri prigionieri presenti all’episodio gli rivelarono che l’anziana era la madre di Dante Gullo (l’Aieta, dunque) notissimo dirigente della “gioventù peronista”;

-la sua compagna Hebe Lorenzo, rimasta sequestrata presso il C.C.D. più a lungo di lui gli rivelò, una volta liberata, di avere dormito in “capucha” a fianco di una donna che le si era presentata come la madre di Dante Gullo.

Hebe Lorenzo ha testimoniato:

-di avere conosciuto la Aieta nella “capucha” del C.C.D. dell’E.S.M.A. dove ella stessa fu condotta dopo il sequestro patito alla fine dell’agosto del 1976;

-col nome di Angela Maria Aieta e come madre di Dante Gullo (noto alla Lorenzo per precedente comune militanza nella “Gioventù peronista”) le si presentò, infatti una anziana detenuta che, come lei

incatenata, era tenuta giacente (si vedano le modalità della detenzione in loco nei precedenti capitoli) sul giaciglio accanto a quello nel quale ella stessa giaceva, incappucciata e, quindi, impossibilitata a vedere; lei stessa e la Aieta erano state violentemente percosse coi fucili ed a calci dalle guardie del reparto che le avevano scoperte a parlare tra loro, comportamento assolutamente vietato;

-sebbene fosse stata rimessa in libertà solo a fine novembre 1976, non rivide più la Aieta dal mercoledì 06.09.1976 quando scomparve dal giaciglio suddetto;

-collegò la scomparsa col fatto che quel 06.09.1976, come ogni altro mercoledì, fu giorno di “traslados/trasferimenti”, cioè, come notorio presso tutti i sequestrati, di avvio all’uccisione dei destinati a tale sorte;

-successivamente, comunque, una guardia le fece capire che quella sua ex vicina di giaciglio, era stata mandata a morte.

Lisandro Raul Cubas ha testimoniato:

-nei primissimi giorni del suo sequestro, risalente al 20.10.1976, ebbe modo di fare conoscenza e parlare presso il C.C.D. in questione con la madre di Dante Gullo.

In sostanza, Cubas e Alvarez furono, dunque, gli ultimi testi a vedere viva la Aieta; l’arrivo del gruppo di nuovi sequestrati di cui faceva parte Cubas fu l’evento cui la teste Alvarez collega un “traslado” motivato dalla necessità dei militari a trovare spazi per i nuovi venuti.

B) Susanna Pegoraro:

appartenente al movimento della “gioventù peronista”, ventunenne, studentessa universitaria, incinta, venne sequestrata insieme al padre, Giovanni Pegoraro, la sera del 18.06.1977 (teste, la madre Inocencia Luca Pegoraro).

La madre ha testimoniato che:

-dal momento del sequestro, perse ogni traccia e non ricevette alcuna notizia della figlia fino al 14.10.1979, quando la trovò nominata come persona già tenuta in sequestro presso il C.C.D. dell’E.S.M.A. in una intervista rilasciata da altre due ex sequestrate dello stesso ente (testi Osatinsky e Martì) ad un quotidiano brasiliano e pubblicata il 14.10.1979;

-aveva appreso dalle Osatinsky e Martì che la figlia aveva partorito presso il suddetto C.C.D. una bambina, che le era stata immediatamente sottratta dall’imputato Febres;

-la figlia non era mai più ricomparsa, neppure dopo la caduta del regime dittatoriale e la liberazione di tutti i suoi prigionieri sopravvissuti;

-le autorità avevano celato l’evento del parto a tutti i familiari, ai quali neppure era stata consegnata o semplicemente mostrata la neonata;

-sono tuttora in corso accertamenti giudiziari sulla identificabilità della figlia di Susanna Pegoraro in una donna ormai sulla trentina, di nome Evelyn Carina, risultata irregolarmente “adottata”, appena nata, da un militare di nome Policarpo Vasquez arrestato per tale fatto dopo la caduta del regime.

Adolfo Luis Bagnasco che, nella qualità precedentemente indicata, indagò dopo la caduta della dittatura, in processi sulla sottrazione di neonati di donne sequestrate dal regime occupandosi in speciale modo dei fatti del C.C.D. della E.S.M.A., ha testimoniato che:

-Susanna Pegoraro, secondo i risultati delle indagini giudiziarie da lui coordinate, fu effettivamente tenuta in sequestro presso il C.C.D. in questione e vi partorì, subendo il sequestro della neonata;

-non è mai ricomparsa neppure dopo la caduta della dittatura, né mai ne fu rinvenuto il corpo;

-la neonata non fu mai consegnata a lei o altri familiari (ai quali tutti le autorità del regime celarono addirittura il parto), è tuttora in corso un procedimento giudiziario volto ad accertare se l’identificazione della figlia di Susanna Pegoraro in una donna ormai sulla trentina, “adottata” da un militare dell’esercito argentino, sia o meno fondata.

Sara Solar Osatinsky ha testimoniato che:

-in permanenza del proprio sequestro, mentre era inserita nel percorso di recupero che terminò con la liberazione, addetta anche ad assistere le prigioniere incinte presenti nel C.C.D. della E.S.M.A., conobbe tra queste anche una giovane, incinta, sua vicina di giaciglio in “capucha”, che ha riconosciuto con assoluta certezza in una fotografia di Susanna Pegoraro mostratale durante il dibattimento di primo grado;

-la Pegoraro, che le disse di essere stata sequestrata come il proprio padre, dopo alcuni giorni venne trasferita in altro C.C.D., ma venne ricondotta a quello di cui si tratta poco prima del parto;

-con la sua assistenza, la predetta partorì, verso la fine del novembre 1977, una femmina che le fu lasciata per pochi giorni di allattamento, dopo di che le venne sottratta personalmente dall’imputato Febres;

-nell’atto in cui le sottraeva la neonata, Febres le fece scrivere una lettera per i familiari con la quale chiedeva loro di occuparsi della bambina perché lei sarebbe rimasta a lungo assente perché destinata ad un centro di “recupero”;

-dopo il parto, pur essendo ella rimasta presso il C.C.D. ancora per circa un anno, non rivide mai più la Pegoraro.

Graciela Beatriz Daleo ha testimoniato che:

-vide presso il C.C.D. della E.S.M.A., verso la fine del novembre 1977, una ragazza in avanzato stato di gravidanza (andando in bagno, la

vide nella stanza delle donne incinte che indossava un vestito molto ampio, da gestante) che in dibattimento di primo grado ha riconosciuto con assoluta certezza in una fotografia di Susanna Pegoraro);

-seppe che si trattava di ragazza che era stata prima trasferita ad altro C.C.D. e poi riportata, approssimandosi il parto, a quello della E.S.M.A.;

-seppe che aveva partorito, ma non la rivide mai più.

Anna Maria Martì ha testimoniato che:

-nei gabinetti della “capucha” del C.C.D. in questione, durante il proprio sequestro, incontrò una giovane incinta che le si presentò come Susanna Pegoraro;

-quest’ultima, le chiese se avesse incontrato suo padre che era stato sequestrato con lei, rispose negativamente;

-successivamente, sempre in quel mese di giugno, avendo occasionalmente incontrato, tra altri prigionieri, un signore anziano nel “sotano” del C.C.D. gli chiese se fosse Giovanni Pegoraro e, avendo questi risposto affermativamente, gli riferì di aver conosciuto sua figlia Susanna, che stava bene;

-ancora successivamente, raccontò questo incontro a Susanna Pegoraro, che poi per un certo tempo non rivide più;

-rivide la medesima a metà del novembre 1977, apprese da lei che era stata portata per un certo tempo presso altro C.C.D.;

-a fine novembre rivide la predetta che aveva appena partorito e ne vide la neonata;

-poco tempo dopo, madre e figlia scomparvero.

Maria Alicia Milia ha testimoniato che:

-nel novembre del 1977, durante il proprio sequestro presso il C.C.D. di cui si tratta, conobbe una ragazza (riconosciuta, senza incertezze, nel dibattimento di primo grado nella fotografia di Susanna Pegoraro) in stato di avanzata gravidanza che, per la giovanissima età era soprannominata “kinder” (bambina, in lingua tedesca) ed il cui padre era in sequestro, contemporaneamente, nello stesso ente;

-la ragazza partorì in quel tempo e da allora di lei perse ogni traccia.

Norma Susana Burgos ha testimoniato che:

-ammessa dai suoi sequestratori ad un percorso di “recupero” e ricevuto direttamente dall’imputato Acosta l’incarico di occuparsi delle sequestrate incinte del C.C.D. in questione, conobbe nel locale a queste riservato Susanna Pegoraro;

-quest’ultima era in rientro al C.C.D. della E.S.M.A. dopo un periodo di trasferimento ad altro luogo di detenzione clandestina, perché prossima al parto;

-conclusa la gravidanza, ne perse anche lei ogni traccia.

Lila Vitoria Pastoriza, ha confermato, con riferimento al tempo della propria prigionia, la presenza presso il C.C.D. della E.S.M.A. di Susanna Pegoraro, conosciuta quando era alloggiata nel locale riservato alle donne incinte; dopo il parto, comunicatole dalle già citate Osatinsky e Martì, perse ogni traccia della ragazza.

Beatriz Elisa Tokar ha testimoniato:

-nella “capucha” del già detto C.C.D., ebbe modo di vedere, nella stanza riservata alle donne prossime al parto una ragazza in stato di avanzata gravidanza (riconosciuta senza ombra di dubbio in una fotografia di Susanna Pegoraro nel dibattimento di primo grado) che le disse che anche il padre era stato sequestrato;

-vide poi una volta la stessa ragazza immediatamente dopo il parto, con in braccio la sua neonata e da quel momento ne perse ogni traccia.

Nilda Haydee Orazi Gonzalez ha testimoniato:

-dopo essere stata trasferita dal C.C.D. “Club Atletico” a quello della E.S.M.A. vi incontrò Susanna Pegoraro che era incinta;

-la ragazza per un certo tempo sparì dal C.C.D. dell’E.S.M.A., ma vi ricomparve nell’imminenza del parto;

-dopo il parto la ragazza scomparve però definitivamente, ne perse le tracce e non ne ebbe mai più notizia.

Anche Cubas Lisandro Raul ha testimoniato di avere conosciuto Susanna Pegoraro, nel giugno del 1977 (quindi immediatamente dopo il sequestro), al C.C.D. suddetto, affermando, altresì, di avere successivamente appreso, nel corso della propria detenzione, dalla già detta Osatinsky, del parto e della immediata successiva scomparsa della predetta.

C) Giovanni Pegoraro:

Inocencia Luca Pegoraro, la moglie, come già accennato ha testimoniato:

-di avere appreso da amici, la sera del 18.06.1977 che il marito, imprenditore edile era stato sequestrato insieme alla figlia Susanna;

-che della sorte del marito, così come di quella della figlia, non ebbe mai alcuna notizia da parte delle autorità dell’epoca e di averne perso ogni traccia fino dal momento del sequestro.

Sara Solar Osatinsky ha testimoniato:

-di avere conosciuto Giovanni Pegoraro, nella “capucha” durante la propria prigionia presso il C.C.D. dell’E.S.M.A.;

-l’uomo, cui inizialmente era stato imposto un cappuccio bianco (che nel convincimento generale dei prigionieri contrassegnava quelli di loro non predestinati alla morte), una sera era stato accompagnato fuori dal centro di detenzione per essere rilasciato, ma era stato immediatamente,

senza soluzione di continuità della prigionia, ricondotto al C.C.D. e da quel momento gli era stato imposto un cappuccio grigio (che nel convincimento generale dei prigionieri contrassegnava i destinati all'uccisione);

-dopo il "rientro", l'uomo le confidò che solo per caso era stato sequestrato insieme alla figlia, vero ed unico bersaglio della "operazione" e che, quando, dopo qualche tempo, l'avevano portato fuori dal C.C.D. per liberarlo gli avevano intimato di scendere dalla macchina sulla quale era trasportato e di allontanarsi senza voltarsi, ma lui non aveva obbedito e si era volto verso il suoi accompagnatori e la loro vettura perché voleva sapere chi fossero e che fine avesse fatto la figlia, allora lo avevano ripreso, caricato sul veicolo e ricondotto al luogo di prigionia ed alla "capucha";

-successivamente, non ne ebbe più notizia.

Maria Alicia Milia ha testimoniato di avere conosciuto tra gli altri prigionieri, presso il centro di detenzione in questione Giovanni Pegoraro, che le dichiarò di essere stato sequestrato insieme alla propria figlia.

Lila Vitoria Pastoriza ha testimoniato:

-di avere conosciuto in un bagno della "capucha" Giovanni Pegoraro, che le disse di essere stato sequestrato insieme alla figlia e che gli avevano detto che sarebbe stato liberato;

-successivamente aveva rincontrato talvolta l'uomo, che le era apparso sempre più deperito;

-infine, aveva appreso che il predetto era stato inserito in un massiccio "traslado" dell'agosto/settembre 1977 ed, effettivamente, non lo aveva più rivisto e neppure ne aveva avuto notizie.

Nilda Haydee Orazi Gonzalez ha testimoniato:

-trasferita dal "club atletico" al C.C.D. della E.S.M.A. vi incontrò, nei bagni per la lavatura delle stoviglie, un uomo anziano che le si presentò come Giovanni Pegoraro, impresario edile, e le disse di essere stato sequestrato insieme alla figlia che era incinta;

-le spiegò di essere stato sequestrato proprio perché, trovandosi insieme alla figlia nel momento in cui la sequestravano, aveva annotato la targa dell'autovettura sulla quale era stata caricata;

-poi non vide mai più quell'uomo, e neppure ne ebbe notizia.

Anna Maria Martì ha testimoniato quanto già riferito a proposito della posizione di Susanna Pegoraro, dopo l'incontro di cui già s'è detto, per tutto il proprio periodo di prigionia presso la E.S.M.A. e, cioè, fino a tutto il 18.12.1978, non rivide mai più Giovanni Pegoraro.

Per ciascuna delle vittime, dunque,

1) - la situazione di scomparsa dai rispettivi ambienti familiari e sociali iniziò con il sequestro e la successiva detenzione presso il C.C.D. della E.S.M.A.;

convincimento imposto dalle risultanze delle prove testimoniali passate in rassegna, utilizzabili anche nelle parti “de relato” (non risultano chieste ed irritualmente rifiutate audizioni di testi di riferimento, molti dei quali, peraltro, deceduti o scomparsi), acquisite presso soggetti la cui genuinità e veridicità:

-non è ragionevolmente revocata in dubbio né da obiettive evidenze processuali né da concreti e seri elementi obiettivi o soggettivi indicati dagli imputati o dalle loro difese;

-è positivamente rafforzata:

a) dalla evidente mancanza di qualsiasi elemento idoneo ad indurre un ragionevole sospetto di un accordo tra le fonti vertente a rappresentare una predeterminata realtà (non vi è puntuale coincidenza e consonanza di tutte le testimonianze su identici punti e personaggi),

b) dall’evidente mancanza di qualsiasi tentativo di aggravare la posizione degli imputati affermando, ad esempio, circostanze di diretta certezza dell’uccisione delle vittime in questione (solo poche dichiarazioni hanno accennato alla morte delle vittime e sempre ed esclusivamente in chiari termini di supposizione probabilistica);

2) – la situazione di scomparsa deve considerarsi ormai definitiva;

convincimento imposto dal fatto che le indagini svolte, oltre che dai parenti ed amici delle vittime, anche da organismi istituzionali della Repubblica Argentina dopo la caduta del regime (la C.O.N.A.D.E.P, il cui specifico oggetto fu l’indagine sui “desaparecidos” ed i C.C.D. -v. relazione in atti in copia e dep. teste Ruiz Guinazù che ha riferito sulle indagini svolte presso i sopravvissuti alla detenzione clandestina-; la Segreteria di Stato per i Diritti Umani, v. teste Duhalde; le Autorità Giudiziarie, come riferito dai testi Bagnasco e Ocampo –per quest’ultimo si tratta di deposizione resa in altro processo ed acquisita al presente senza opposizione delle parti-) non hanno fatto emergere testimonianze, tracce o indizi di presenza di alcuna delle vittime (a seguito quindi di trasferimento nel senso proprio del termine) presso C.C.D. o altri luoghi di detenzione, ufficiale o clandestina successivamente alla scomparsa dal C.C.D. della E.S.M.A., né in altri luoghi nel paese o all’estero;

3) - la causa della definitività della scomparsa fu certamente la morte violenta con soppressione/occultamento del cadavere e certamente operò all’interno o fu, comunque, attivata dall’interno del C.C.D. della E.S.M.A., quando le vittime vi si trovavano ancora prigioniere;

convincimento imposto:

-dalla valutazione di quanto al precedente punto 2) alla luce della necessaria collocazione del momento operativo della causa di definitività della scomparsa delle vittime in tempo successivo ed immediatamente prossimo all'ultimo incontro tra ciascuna di esse e chi la conobbe (o riconobbe) nel C.C.D. dell'E.S.M.A. e ne ha riferito; ciò in quanto ciascuno dei testi, quasi tutti già all'epoca ammessi a percorso di "recupero", o a ciò immediatamente prossimi, godeva di una sia pure limitata libertà di movimento all'interno dei ristrettissimi (come già evidenziato) spazi destinati alle detenzioni clandestine; libertà di movimento che avrebbe consentito a ciascuno di essi, nei rispettivi residui periodi di un anno e più di detenzione successiva all'ultimo incontro riferito, nuovi, pur se sporadici, contatti con la/le vittima/vittime rispettivamente nota/note;

-dalla valutazione di quanto ai precedenti punti 1 e 2 considerato che:

a) la prigionia della Aieta in altro C.C.D. dopo quello in questione non sarebbe potuta sfuggire alle ricerche post-regime, se non altro per il rapporto parentale con Dante Gullo, personaggio assai noto in Argentina a livello politico al tempo dei fatti e per la di lei dimostrata (dal comportamento presso la E.S.M.A.) propensione a dichiararlo ai compagni di prigionia (nell'ovvio intento, comune a tutti i sequestrati del regime, di lasciare traccia di sé nel ricordo di qualcuno che eventualmente potesse fornirne notizia ai familiari);

b) lo stesso va detto per i due Pegoraro, che non solo dimostratamente tentarono sempre ciascuno di "presentarsi" ai compagni di sventura allo stesso scopo ricordato per la Aieta, ma non avrebbero potuto sfuggire al ricordo di alcuno almeno dei sopravvissuti tra essi, per la ricerca di notizie l'uno dell'altra e la rappresentazione della contemporaneità dei loro sequestri e, sicuramente, Susanna Pegoraro non avrebbe potuto tacere ad eventuali nuove conoscenze di prigionie la nascita e sottrazione della figlia;

c) non è assolutamente ipotizzabile che Angela Maria Aieta, Susanna Pegoraro e Giovanni Pegoraro siano sopravvissuti alla illegale detenzione ma abbiano ommesso di darne contezza ai membri dei rispettivi ambienti sociali e familiari; per nessuno dei predetti è emerso alcun plausibile motivo per un tale comportamento; al contrario, per i due Pegoraro, la sottrazione della neonata (ancora in tenerissima età alla caduta della dittatura) sarebbe stata necessariamente un stimolo particolarissimo a "ricomparire" per attivarne le ricerche, con l'ausilio dei rispettivi ambienti e delle risorte istituzioni democratiche;

d) non è assolutamente ipotizzabile che le vittime dei delitti per i quali si procede siano morte, durante la detenzione, ma di morte naturale; in primo luogo, non risulta riportato (testimoniato, documentato), per quanto riguarda il C.C.D. in questione, in assoluto alcun caso di morte naturale di sequestrati in corso di illecita detenzione; in secondo luogo, un simile evento non sarebbe sfuggito ai vicini di giaciglio, a coloro che si fossero trovati presenti all'episodio ovunque esso si fosse verificato (i prigionieri non avevano alcun momento di intimità, trovandosi sempre ammassati nei luoghi del "riposo", del cibo, ai bagni (si veda quanto esposto nei capitoli precedenti) o (per quanto riguarda Susanna Pegoraro) alle prigioniere/testimoni addette alle partorienti ed agli spazi a queste riservati; sicché ogni decesso sarebbe stato immancabile oggetto di "passaparola" nella comunità dei sequestrati;

e) la scomparsa delle vittime di cui si tratta rispetto ai compagni di detenzione risulta essere stata sempre repentina e non preceduta da alcun segno premonitore (malesseri, ad es.);

f) la scomparsa di Susanna Pegoraro seguì ad una situazione alla quale (come già evidenziato) nessuna donna sopravvisse nel centro in esame: il parto seguito dalla sottrazione della neonata (solo due donne, come già segnalato partorirono in quel luogo e sopravvissero, ma la situazione fu assolutamente diversa: a loro non furono sottratti i neonati, che vennero invece consegnati alle rispettive famiglie, che quindi ebbero anche, perciò, notizia dell'esistenza in vita delle congiunte e di dove si trovavano);

g) la scomparsa di Giovanni Pegoraro seguì ad una situazione di pericolo per la struttura in questione da lui stesso provocata: al momento del rilascio, istantaneamente revocato ed, a breve, seguito dalla sparizione, egli aveva, in spregio delle ingiunzioni rivoltegli, tentato di memorizzare/annotare la targa del veicolo che l'aveva trasportato nel luogo della progettata liberazione e di fissare le fisionomie dei suoi "accompagnatori";

h) Angela Maria Aieta era autrice manifesta di attività suscettibili di essere valutate come gravemente ostili al regime, con il proprio interessamento circa le condizioni dei prigionieri a disposizione del P.E.N., ivi compreso il figlio;

i) come già esposto, l'eliminazione dei sequestrati era presso il C.C.D. in questione una prassi ordinaria e consolidata, dato che (come in precedenza evidenziato) fu un evento che interessò non meno del 20% dei sequestrati e per l'eliminazione era stato studiato e veniva praticato un sistema come quello dei "voli della morte" (costoso ed insensato se praticato per sporadici omicidi), sicché la decisione di perpetrare gli

omicidi anche dei prigionieri in questione e l'esecuzione delle determinazioni criminose non richiese ricorso a poteri e mezzi di altre strutture della repressione, fermo restando che gli esecutori del mandato omicidiario poterono certo adempiervi in luogo esterno al C.C.D. (probabilmente inserendo le vittime in "voli della morte").

6- La responsabilità degli imputati.

In merito alla individuazione dell'elemento oggettivo delle condotte attribuite come delitto agli imputati si osserva quanto segue.

Come le risultanze processuali già esaminate hanno dimostrato e come già si è dovuto conseguentemente concludere, il C.C.D. della E.S.M.A. (come tutti gli enti analoghi utilizzati dalla dittatura imperante al tempo dei fatti) fu struttura funzionale in modo diretto ed immediato alla repressione ed all'annientamento di ogni opposizione, alla dispersione delle organizzazioni che la esercitavano, mediante l'uso del terrore.

Quest'ultimo, rivolto agli ambienti dell'opposizione, era il designato prodotto finale dell'ente di cui si tratta, unitamente alla eliminazione fisica di parte dei prigionieri ed, in particolare, tra di essi:

-di quelli ritenuti direttamente ed irrecuperabilmente nemici pericolosi per il regime;

-di quelli ritenuti pericolosi per il "riserbo" che doveva coprire verso la società civile le attività e gli "operatori" del C.C.D. e ciò: o per manifestato rifiuto del ricatto del silenzio (v. ad esempio il caso di Giovanni Pegoraro); ovvero per rifiuto di esso presunto sulla base di attività già poste in essere (v. ad esempio il caso di Angela Maria Aieta, con la sua lotta a favore dei detenuti politici); ovvero per rifiuto presunto a causa di crimini subiti in prigionia, tali da produrre sicuri tentativi di rimozione degli effetti nell'eventualità di rimessione in libertà (v. ad esempio il caso delle donne, tutte regolarmente eliminate, che avevano subito la sottrazione con inganno dei neonati partoriti nel C.C.D. in questione e che, una volta scoperto l'inganno –le lettere di affidamento dei neonati ai rispettivi familiari, fatte scrivere per evitare immediate ribellioni al momento della sottrazione dei figli e, come questi, mai consegnate agli apparenti destinatari- certo avrebbero, appena libere, denunciato i fatti per l'ovvio desiderio di riprendersi i figli perduti, desiderio improbabilmente sopprimibile con l'inserimento in qualsivoglia procedimento di "recupero");

eliminazione fisica, comunque, perseguita sia per l'immediata utilità propria, sia come strumento di terrore verso le opposizioni in generale.

Mezzi del terrore, oltre alle uccisioni, furono il sequestro delle persone; l'estirpazione delle stesse dal loro ambiente familiare e sociale; l'eliminazione, senza termine prefissato o immaginabile, rimedio o

speranza, di ogni rapporto tra tali ambienti e soggetti; l'afflizione delle vittime dirette delle sparizioni e di chiunque vi fosse legato, mediante la pratica dimostrazione di un potere arbitrario, assoluto ed incontrollato (al di fuori di qualsiasi regola sia pure manifestamente dittatoriale, ma comunque idonea a costituire un qualsivoglia e quanto si voglia sfavorevole “statuto” della vittima su cui fondare una sia pur “disperata” aspettativa di “soluzione” della vicenda) sulle esistenze dei pretesi “nemici”; la mortificazione delle famiglie di questi ultimi, mediante la costrizione al silenzio ed alla passività rispetto ai sequestri ed alle detenzioni ingiuste e clandestine col ricatto di reazioni sul parente “ostaggio”; la mortificazione dei “nemici” sequestrati mediante:

- il dolore fisico della sistematica tortura, utilizzata non solo come mezzo di estorsione di informazioni ma anche come mezzo per dimostrare subito alle vittime la ferocia con la quale avrebbero dovuto confrontarsi;

- la sofferenza morale della perdita di ogni senso della propria identità (a cominciare dalla “numerazione”), dello spazio e del tempo (interminabile e continuo giacere, incappucciati), della intimità personale, della facoltà di soddisfare se non a grazia e comodo degli aguzzini i più elementari bisogni umani, fisici e psicologici (da quello di spazio e locomozione, a quello di scambiare sguardi o parole coi compagni di sventura, a quello di accudire dignitosamente alla propria persona);

- la sofferenza fisica e psichica, per le donne, dell'oltraggio sessuale;

- la mortificazione di dovere, con la minaccia di non essere ammessi ad un prospettato percorso di “recupero”, cedere al ricatto di prestare collaborazione alla repressione (nelle attività interne, negli “uffici” del “grupo de tarèa”; o –come ampiamente testimoniato in atti- in attività esterne quali il c.d. “lanchar” l’accompagnamento, cioè, di personale del “grupo” nelle pubbliche vie per aiutarlo nell’identificazione di altri sospetti “sovversivi” o di luoghi di riunione degli stessi; o come –v. la testimonianza della Burgo Molinas- accompagnare ed agevolare personale del “grupo” in operazioni di “infiltrazione” negli ambienti “sospetti” al fine di individuarne e sequestrarne esponenti –si veda la collaborazione in tal senso richiesta per l’imputato Astiz alla Burgo Molinas, da lei non concessa, ma concessa poi da altra prigioniera, nei confronti della associazione di familiari di “desaparecidos” che si riuniva presso la chiesa della Santa Cruz di Buenos Aires, operazione che si concluse –vedi accenno al precedente capitolo 4- con numerosi arresti, tra i quali quelli di due suore francesi); ricatto incentrato sulla alternativa collaborazione/uccisione, della cui gravità e concretezza i prigionieri

erano ben consapevoli assistendo costantemente alla “scomparsa” di compagni di sventura e constatando tra l’altro, dalle tracce che ne rimanevano, in cosa realmente consistessero i periodici frequenti “traslados” (v. le testimonianze ricordate al precedente capitolo 3).

Da quanto già riferito al capitolo 4, è emersa la piena acquisizione processuale del concorso, all’epoca di tutti i delitti qui oggetto di contestazione, di tutti gli odierni imputati nelle attività per le quali era stato istituito il C.C.D. della E.S.M.A. (direttamente voluto ed “ispirato”, secondo il capo di imputazione, dall’ammiraglio Massera, per il quale è separato processo e nel quale certamente operarono, analogamente, altri soggetti non -o non compiutamente- identificati).

In particolare, per quanto già esposto:

-il concorso dell’imputato Vaňek, estraneo ma direttamente sovraordinato alle gerarchie dell’organigramma del C.C.D. della E.S.M.A. consistette:

1) nella trasmissione alla gerarchia interna all’ente C.C.D. in questione delle direttive operative (sui sequestri, sul mantenimento delle illecite detenzioni clandestine, sulla tortura –nel senso dell’aggressione acuta della personalità psico/fisica dei singoli mediante attività deliberatamente e direttamente produttive di dolore fisico; ma anche nel senso della aggressione “cronica” dei prigionieri, mediante la costanza di un trattamento lesivo di ogni diritto ed esigenza umani, la convivenza fatta in modo da costringere i non torturati ad udire, come continuo memento delle loro condizioni le urla strappate dalle torture praticate ad altri-, sulle uccisioni) destinate a garantire il tipo di funzionalità richiesta dal regime ed a controllarne l’esatta osservanza;

2) nel consenso, se non ordine specifico diretto, alla eliminazione delle vittime, ovvio ed imprescindibile posta la rigida gerarchia militare nel cui contesto operava in posizione apicale e la gravità e suscettibilità di rilevanti riflessi sulla forza armata di appartenenza di fatti omicidiari; consenso rilasciato o nella forma della autorizzazione caso per caso o, quantomeno, nella forma dell’autorizzazione per fattispecie prefigurate a mezzo di direttive generali, ovviamente dettate in prudente forma orale.

Tale concorso va dedotto, altresì, dalla mancanza di qualsiasi reazione disciplinare che possa dimostrare la contrarietà o difformità degli omicidi in questione rispetto ad ordini o direttive del capo delle “Operazioni Navali”.

Il concorso di Vildoza ed Acosta va dedotto, in primo luogo, in base alle posizioni apicali rispettivamente rivestite nella gerarchia interna all’organigramma del C.C.D. della E.S.M.A., posizioni che, per la natura militare di quel rapporto gerarchico, rende inconcepibile che gli omicidi

in questione possano essere stati deliberati e perpetrati a loro insaputa ed in difformità dai loro ordini (se così fosse stato, non sarebbero mancate le prove di una reazione disciplinare a carico dei colpevoli di insubordinazioni di tale gravità).

Il concorso, poi, di tutti gli imputati operatori interni all'organigramma dell'E.S.M.A.: in ordine gerarchico Vildoza, Acosta, Astiz, Febres, è da affermare, in ogni caso, in considerazione delle attività direttamente loro attribuite dalle già esaminate deposizioni testimoniali delle vittime (della cui sicura credibilità s'è già detto).

I comportamenti sopra richiamati furono indiscutibilmente elementi oggettivi e concreti delle serie causali che condussero alla generalità degli omicidi perpetrati nell'ente in questione e tra essi, in particolare, a quelli oggetto del presente processo ai danni di Aieta Angela Maria, Giovanni Pegoraro e Susanna Pegoraro.

Su tutti i suddetti componenti dell'organigramma dell'ente, nei modi già descritti, grava la prova:

a) di avere partecipato personalmente e direttamente, quantomeno all'esecuzione di sequestri dei supposti "nemici" da "trattare", alla somministrazione di torture fisiche e psicologiche, al procedimento di "inquisizione", quindi, tra le cui conclusioni era prevista (ed in un numero rilevantissimo di casi in effetti fu) la eliminazione fisica dell'inquisito;

b) di avere così contribuito, all'iter formativo (mediante la cattura, il concorso nella detenzione, le operazioni che eufemisticamente possono definirsi di "inquisizione") di decisioni che in altissima percentuale (non meno del 20%, come già rilevato) determinarono la morte di prigionieri;

c) di avere così contribuito, anche grazie alle loro qualifiche e funzioni di ufficiali (quali superiori e quali subordinati) a compattare il personale dell'ente di appartenenza nella direzione:

- del mantenimento ed incremento della funzionalità ed efficienza dello stesso, con riguardo alla sua prestabilita produzione criminale in genere ed omicidiaria in specie;

- dell'esecuzione delle direttive anche relativamente ai casi per i quali esse prevedevano l'eliminazione fisica dei prigionieri;

d) di avere istigato, inoltre, con la personale partecipazione a quel tipo di condotte e, dunque, con l'esempio (anche i "superiori" Vildoza e Acosta, non solo ordinando le operazioni e supervisionandone l'esecuzione, ma partecipando anche personalmente alle stesse) tutti gli "operatori" dell'ente, alla realizzazione di condotte analoghe contribuendo a rafforzare la determinazione a delinquere dei suddetti e,

quindi, anche di coloro che materialmente e direttamente si occuparono delle vittime di cui si tratta e della loro eliminazione;

e) di avere contribuito direttamente, sovrintendendo anche alla custodia dei sequestrati in generale (il Febres, specificamente, tra l'altro, a quella delle donne prossime al parto e delle puerpere) ad impedire che i prigionieri in genere e, tra di essi, le vittime di cui si tratta in specie potessero fuggire e sottrarsi al "procedimento" cui erano sottoposti, della cui oggettiva rilevante probabilità di esito mortale già s'è detto.

Sulla base delle sopra elencate emergenze, deve essere affermato l'intervento efficiente delle condotte di ciascuno degli odierni imputati nelle serie causali sfociate negli omicidi per i quali si procede.

Quanto all'elemento soggettivo dei fatti portati in giudizio, si osserva quanto segue.

Gli imputati, fin dall'inizio delle loro attività relative alla struttura del C.C.D. della E.S.M.A. furono necessariamente, in quanto ufficiali e quindi responsabili delle funzionalità dell'ente e della efficienza dei sottoposti, pienamente consapevoli:

- del progetto di "aniquilamento" all'interno ed alla realizzazione del quale erano chiamati a collaborare con funzioni di comando,

- del gran numero di eliminazioni fisiche "prodotte" dalla struttura fino dall'inizio (si vedano le testimonianze già ricordate nei precedenti capitoli) e strettamente connesse alle funzionalità di quella;

- dell'inserimento delle proprie condotte in serie causali che, nella ricordata elevatissima percentuale di casi, secondo direttive generali ed ordini dettati all'ente di appartenenza, si sarebbero concluse con uccisioni.

I medesimi vollero:

- tutto ciò di cui erano consapevoli;

- in particolare anche il complesso delle uccisioni (anche quelle delle quali avessero eventualmente sconosciuto vittime, modi e tempi) cui avrebbero necessariamente portato gli sviluppi delle funzionalità repressive la cui efficienza essi accettarono di promuovere e garantire.

Così, gli imputati Vaňek, Vildoza, Acosta, Astiz e Febres, esercitando le rispettive funzioni e ponendo in essere le condotte a queste connesse, si trovarono, rispetto al complesso delle uccisioni e, quindi, di ciascuna singola uccisione prodotta dall'ente di appartenenza, nelle medesime condizioni di chi, depositando un ordigno micidiale su un passaggio e volendone l'esplosione solo dietro le particolari sollecitazioni richieste dalla meccanica dell'ordigno e solo a carico di chi si trovasse a percorrere quel passaggio, ignorasse se, quando ed ai danni di chi l'esplosione fosse per produrre morte e predisponesse e volesse

quell'effetto mortale non contro un soggetto prescelto ma contro chiunque cercasse di superare quel passaggio e si trovasse, quindi, a sollecitare la dinamica letale.

Ciò comporta la responsabilità a titolo di dolo di ciascuno degli imputati per ciascuno degli omicidi di cui si tratta.

Non è emerso alcun elemento che consenta di ravvisare la causa di giustificazione ex art. 54 c.p. invocata nei motivi di appello per gli imputati Astiz e Febres.

Non risulta per loro alcun comportamento:

- durante l'attività presso il C.C.D., che possa suonare a tentativo di alleviare le sofferenze di alcun prigioniero, a manifestazione di sia pur minima solidarietà verso le vittime, di presa di distanza –sia pur timida e cauta- rispetto alla ferocia del sistema detentivo e dei suoi metodi;

- successivo ai fatti commessi, valutabile come segno di respicenza che renda attendibile la pretesa costrizione a delinquere sotto pericolo di danno alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile, nonché paragonabile per gravità ai fatti commessi.

Contrastano definitivamente con la tesi proposta negli atti di appello:

- il fatto che di essa non è accenno alcuno in alcuna manifestazione processuale personale degli imputati a cui favore è invocata;

- la iattanza con la quale i predetti hanno rifiutato il processo, la possibilità di difendersi in esso, la occasione di far valere la scriminante;

- per Astiz, in particolare, la “fierezza” con la quale si presentava ai prigionieri con nome, cognome e soprannome (testi Daleo e Basterra), con cui rivelò ad alcuni prigionieri di essere stato autore dei sequestri ai loro danni (testi Basterra, Tokar, Osatinsky) con cui esponeva e vantava coi prigionieri il sistema dei “voli della morte” (teste Milia), il particolare zelo nelle attività del C.C.D., specificamente dimostrato anche nello svolgimento di attività di infiltrazione nei gruppi sospetti (ad esempio il caso già citato dell'operazione presso la chiesa della Santa Cruz) che gli valse il riconoscimento consistito (teste Duhalde) nella già menzionata assegnazione al centro pilota per il controllo dei fuoriusciti all'estero e l'infiltrazione nei loro circoli creato presso l'ambasciata di Argentina a Parigi dalla Marina Militare;

- per Febres il godimento che mostrava, come riferito dal teste Basterra, nell'applicare la “picana” sotto le unghie dei piedi dei prigionieri che sottoponeva personalmente a tortura.

Del resto, appare di tutta evidenza logica che gli ufficiali scelti per l'inserimento stabile nell'organigramma di un organismo “delicato” (rilevante anche sotto il profilo informativo e non solo per le sue attività definibili come punitive) come il C.C.D. dell'E.S.M.A. (come Vildoza,

Acosta, Astiz e Febres) e non per una turnazione trimestrale come tanti altri (a ciò chiamati unicamente perché si sentissero coinvolti e quindi portati anche all'omertà per i crimini perpetrati nei confronti dei "desaparecidos") dovessero essersi dimostrati assolutamente fedeli, convinti e pienamente affidabili strumenti anche dei più disumani programmi del regime

Si tratta di risultanze che escludono che gli imputati in questione abbiano operato presso il C.C.D. della E.S.M.A. perché costretti.

Ciò comporta, per il deceduto Febres, che la sentenza di condanna in primo grado può essere riformata esclusivamente con presa di atto della avvenuta estinzione del delitto per morte del reo.

7- Le circostanze aggravanti. La esclusione di circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.. Il risarcimento a favore della parte civile Presidenza del Consiglio. Le pene.

Nelle condotte, indicate nel precedente capitolo 6, con le quali ciascuno degli imputati si inserì in maniera determinante nelle serie causali culminate nei tre omicidi di cui si tratta, l'elemento psicologico doloso contiene i tratti della decisione preventiva -caratterizzata da completezza ed irrevocabilità- di concorrere nell'esito mortale della detenzione clandestina di ciascuna delle vittime del regime, subordinatamente al fatto che tale esito, previsto come grandemente probabile e preventivamente accettato con volizione consapevole e diretta in relazione alla generalità dei prigionieri, passasse dalla alta probabilità alla realtà nei "percorsi" individuali in coerenza con la funzione e le funzionalità del C.C.D. dell'E.S.M.A.

Detta decisione preventiva, per ciascuno degli imputati:

- deve essere fatta risalire al momento (in pratica al 24.03.1976, data del colpo di stato) dell'entrata in rapporto o di supervisione e vigilanza (caso Vaňek) od organico (caso di tutti gli altri), con il grado di ufficiale, con la struttura e funzione del C.C.D., atteso che è inimmaginabile che in quel momento non fosse stata data a ciascuno contezza (necessariamente legata ai primi ordini e direttive operative, relative queste ultime anche alla eliminazione dei prigionieri con i "c.d. voi della morte" certo non ipotizzabili se i casi di uccisioni fossero stati almeno inizialmente previsti solo eccezionali e sporadici) della elevatissima probabilità di uccisioni di prigionieri e che, comunque, non si fossero reso diretto ed immediato conto di questa;

- venne mantenuta, salda ed irreversibile fin oltre il tempo dell'ultimo dei tre delitti in questione (tutti commessi entro l'anno 1977, epoca determinata in base agli elementi esposti nel precedente capitolo 5) nonostante il concreto spettacolo della carneficina ed il decorso di un

tempo indiscutibilmente apprezzabile e sufficiente a consentire la riflessione sulla decisione presa di contribuire al mantenimento ed alla portata ad effetto della funzionalità ed efficienza omicida della struttura in questione e sufficiente a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere;

- consapevolmente accedette (con effetto ed intento di potenziamento) al già predisposto apprestamento dei mezzi strumentali “umani” e strutturali ordinati dalla Marina Militare ed idonei alla realizzazione della già menzionata campagna di “aniquilamento” per rendere quasi’ultima concreta anche nel suo relevantissimo ed essenziale aspetto omicida.

Le uccisioni delle vittime di cui ci si occupa furono perpetrate in un contesto di crudeltà e sevizie.

Non vi è prova che alcuna delle tre vittime sia morta sotto tortura o per causa delle torture subite o che sia stata uccisa con modalità tali da rendere il momento della morte più terrificante o più atroce del necessario sotto il profilo della sofferenza fisica.

È tuttavia assolutamente certo che la morte fu inflitta:

- a tutti, nel contesto di gravissima sofferenza fisica e morale realizzato dalla disumanità delle condizioni di detenzione già ricordate in precedenza e comuni a tutti i sequestrati (giacitura obbligata, in vincoli, in spazi ristrettissimi, in sporcizia e promiscuità, violazione di ogni intimità, della libertà perfino nella soddisfazione dei più elementari bisogni fisiologici, impedimento costante di contatti verbali e visivi con l’ambiente e con gli altri prigionieri, esposizione continua e senza possibilità di scampo a percosse anche assai violente da parte di aguzzini e sorveglianti sotto qualsiasi pretesto, costante memento della atrocità subita e di quella ancora possibile continuamente tenuto vivo dalle urla di altri sequestrati sottoposti a tortura in locali vicini, continua incertezza momento per momento della natura, qualità e durata della propria sorte affidata all’arbitrio dei “padroni” di quella disumana condizione, impossibilità di dare contezza di sé ai familiari rimasti in libertà);

- a Giovanni Pegoraro, inoltre, in detto contesto, aggravato dalla angosciosa negazione di ogni contatto con la figlia Susanna, che pur sapeva essere stata sequestrata con lui nonostante lo stato di avanzata gravidanza, e perfino di ogni notizia sulla sorte della stessa;

- a Susanna Pegoraro, inoltre, in detto contesto, aggravato dalla angosciosa negazione di ogni contatto col padre Giovanni, che pur sapeva essere stata sequestrato con lui, nonché aggravato dalla dolorosa sottrazione, dopo pochissimi giorni, della neonata (con l’inganno della promessa consegna alla famiglia) e dalla privazione di successive notizie

della medesima e, soprattutto, di rassicurazioni da parte dei familiari della effettività della promessa consegna.

Tutto ciò pienamente integra le fattispecie previste dall'art. 577 n. 3 c.p. (premeditazione) e 61 n. 1 dell'azione compiuta, se non con sevizie fisiche, quantomeno in un contesto di deliberata, manifesta e gravissima crudeltà morale, richiamata dall'art. 577, co. 1, n. 4, fattispecie di aggravamento contestate a ciascuno degli imputati.

Questi debbono, quindi, rispondere in concorso dei tre delitti di omicidio aggravati come nel capo di imputazione.

La sussistenza di tutte le circostanze aggravanti contestate rende imprescrittibili, ai sensi dell'art. 157 u.c. c.p., gli omicidi di cui si tratta.

Vanno rigettati i motivi di appello comuni agli imputati Vildoza, Acosta, Astis, Febres, riguardanti la doglianza per mancata concessione di circostanze attenuanti e per mancato riconoscimento di prevalenza di esse sulle ritenute aggravanti.

Non si ravvisano a favore di alcuno degli imputati circostanze di possibile rilevanza ai sensi dell'art. 62 bis c.p.; si tratta, come già sottolineato, di ufficiali che:

- manifestamente (v. le considerazioni di cui al precedente capitolo 6) operarono al di fuori di ogni necessitante costrizione, per adesione (ideologicamente convinta o per motivi di carriera) ai disegni criminali del regime dittatoriale nel cui ambito maturarono gli omicidi in questione,

- agirono su detta linea con particolare zelo, ed in spregio di ogni considerazione per il dolore provocato ed, anzi, menando vanto all'interno del C.C.D. –a maggiore afflizione delle vittime di sequestro- dei poteri e crudeltà esercitati e dell'arbitrarietà delle funzioni nelle quali si erano zelantemente inseriti,

- per lungo tempo insistettero nella collaborazione a mantenimento e consolidazione delle condizioni disumane delle detenzioni clandestine attuate presso l'ente di appartenenza,

- commisero in tale contesto altri delitti gravissimi e dettero prova di elevatissima capacità criminale (che nulla, ancora attualmente, indica essere diminuita) rendendosi corresponsabili di spietate atrocità (tutto ciò, in sostanza che era connesso alle funzionalità del C.C.D. nel corso del loro rapporto con questo ente) oltre che dei tre specifici omicidi di cui in particolare si tratta,

- non hanno mai dato prova o anche solo segno, neppure dopo la caduta della dittatura, di una qualche resipiscenza, non hanno manifestato né nel processo né in altra sede alcuna sia pur tardiva pietà per le vittime o un qualche ripensamento delle scelte del tempo dei fatti.

La pena per il delitto di omicidio aggravato dalle ritenute circostanze è quella dell'ergastolo, correttamente applicata in primo grado; atteso il vincolo di esecutività di medesimo disegno criminoso che collega i tre omicidi, a tale pena base va aggiunto l'isolamento diurno per il tempo complessivo di un anno, già applicato in primo grado con quantificazione che si stima equa.

Conseguono di diritto le pene accessorie applicate con la sentenza impugnata.

Sono infondate le doglianze proposte negli atti di appello avverso alla condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La mancata immediata reazione dei governi italiani del tempo rispetto ai fatti patiti dai cittadini italiani residenti in Argentina non può essere classificata come concorso di detti organi politici negli omicidi della Aieta, di Giovanni Pegoraro e Susanna Pegoraro, come sostanzialmente avrebbero voluto gli appellanti Astiz, Febres e Vaňek, infatti:

- innanzitutto non è provato (né è stato richiesto di provare da parte degli imputati) che i governi italiani dell'epoca fossero tempestivamente venuti a conoscenza delle attività criminali dettate dalla dittatura insediatasi il 24.03.1976, poiché –come risultato dalle già riferite testimonianze- le dimensioni e la natura dei fatti col tempo emersi furono quanto più possibile occultati dal regime, per impedire reazioni sia “interne” sia da parte dei paesi stranieri e delle organizzazioni internazionali;

- tantomeno è provato (o è stato richiesto di provare) che detti governi fossero consapevoli della cittadinanza italiana delle vittime in generale della repressione e della identità e cittadinanza delle vittime, in particolare dei delitti giudicati in questa sede;

- né è provato od è stato richiesto di provare che il mancato intervento a favore di cittadini italiani non fosse dovuto a mancanza di sufficienti elementi utili ad una ragionevole valutazione politica della situazione argentina e delle eventuali emergenze non altrimenti affrontabili che avessero provocato il “golpe”;

- neppure è provato, di conseguenza, che l'inerzia affermata negli atti di appello fosse riconducibile a valutazioni e scelte politiche idonee (per incompatibilità) a valere come irrevocabile rinuncia, allora e per il futuro, ad un'azione risarcitoria per i danni provocati da delitti politici perpetrati nei confronti di cittadini italiani.

La sentenza impugnata va, quindi confermata eccezione fatta per i punti riguardanti l'imputato deceduto Febres, nei cui confronti deve

essere pronunciata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, per essere il delitto estinto per morte del reo.

Gli altri appellanti vanno condannati al pagamento delle spese del presente grado di appello ed alla rifusione alle parti civili delle relative spese di costituzione e giudizio, liquidate come in dispositivo.

Pqm

v. gli artt. 592, 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza pronunciata il 14.3.2007 dalla 2^a Corte di Assise di Roma nei confronti di Acosta Jorge Eduardo, Astiz Alfredo Ignacio, Vildoza Jorge Raul, Vañek Antonio, Febres Hector Antonio ed impugnata dai medesimi dichiara on doversi procedere nei confronti del Febres per essere il reato estinto per morte del reo; conferma nel resto e condanna l'Acosta, l'Astiz, il Vildoza ed il Vañek al pagamento delle spese processuali del presente grado di appello, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio in favore delle P.C., che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per ciascuno dei difensori di P.C., comprese in tale somma spese ed onorari ed esclusi IVA e CPA. Termine per deposito gg. 90.

Roma, il 24 aprile 2008

Il Consigliere estensore
dr. Eugenio Mauro

Il Presidente
dr. Antonio Cappiello